



# COMUNE DI STRADELLA

Via Marconi, 35 27049 Stradella (PV)

Tel. 0385249211

mail: [info@comune.stradella.pv.it](mailto:info@comune.stradella.pv.it)

pec: [comune.stradella@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it)

# PGT

## Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento dello Studio Geologico Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.

## Documento di Polizia Idraulica (DPI)

Adottato con Delibera di Giunta Comunale n° ..... del .....

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° ..... del ..... a seguito di  
espressione parere favorevole da parte di Regione Lombardia – UTR Pavia n° ..... del  
.....

### DPI 1.2 - Elaborato Normativo

ai sensi della D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668

Redatto da dott. geol. Marco Deglantoni

Ordine dei Geologi della Lombardia n° 1112

Dicembre 2025

REV. 00

## DOCUMENTO DI PIANO

**Sommario**

<b>Titolo I - Ambito di applicazione .....</b>	<b>5</b>
Articolo 1 - Premessa .....	5
Articolo 2 - Efficacia e vigenza del DPI.....	5
Articolo 3 - Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del DPI .....	6
Articolo 4 - La polizia idraulica.....	6
<b>Titolo II - Principi generali.....</b>	<b>10</b>
Articolo 5 - Finalità .....	10
Articolo 6 - Definizioni .....	11
Articolo 7 - Reticoli idrici e demanio .....	13
Articolo 8 - Reticolo Idrico Principale.....	16
Articolo 9 - Reticolo Idrico di competenza dell'AIPO .....	17
Articolo 10 - Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica .....	17
Articolo 11 - Reticolo Idrico Minore .....	17
Articolo 12 - Reticoli idrici privati .....	18
<b>Titolo III - Norme generali di tutela dei corsi d'acqua .....</b>	<b>19</b>
Articolo 13 - Fasce di rispetto.....	19
Articolo 14 - Modalità di esecuzione delle opere .....	21
<b>Titolo IV - Principi di gestione .....</b>	<b>28</b>
Articolo 15 - Autorità idraulica .....	28
Articolo 16 - Lavori ed attività vietate.....	29
Articolo 17 - Lavori e opere soggetti a concessioni .....	31
Articolo 18 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico .....	32
Articolo 19 - Proprietari frontisti .....	32
Articolo 20 - Occupazione di aree demaniali occasionali o temporanee .....	33
Articolo 21 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.....	33
Articolo 22 - Regime sanzionatorio .....	34
a) Aree del demanio idrico .....	34
b) Fasce di pertinenza.....	34
c) Vigilanza .....	35
<b>Titolo V - Titolo IV - Concessione demaniale.....</b>	<b>36</b>

Articolo 23 -	Generalità .....	36
Articolo 24 -	Obblighi del concessionario .....	36
Articolo 25 -	Canone di concessione idraulica.....	37
Articolo 26 -	Cauzione.....	38
Articolo 27 -	Subingresso, subconcessione.....	38
Articolo 28 -	Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione .....	39
Articolo 29 -	Mancata presentazione di istanza di subentro .....	39
Articolo 30 -	Subentro per fusione societaria per incorporazione (cd impropria) .....	40
Articolo 31 -	Subentro per fusione societaria per unione (cd propria).....	40
Articolo 32 -	Variazione di dati societari .....	41
Articolo 33 -	Subingresso mortis causa .....	41
Articolo 34 -	Modifica.....	41
Articolo 35 -	Rinnovo.....	42
Articolo 36 -	Rinuncia .....	42
Articolo 37 -	Decadenza .....	42
Articolo 38 -	Revoca .....	43
Articolo 39 -	Durata delle concessioni .....	43
Titolo VI -	Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico .....	44
Articolo 40 -	Premessa .....	44
Articolo 41 -	Procedura relativa ad una pratica nuova .....	44
	Redazione della relazione di istruttoria: .....	44
	Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente .....	46
Articolo 42 -	Registrazione degli atti di concessione .....	47
	Procedura semplificata di registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello f24 .....	47
	Registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici .....	49
Articolo 43 -	Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica .....	49
Articolo 44 -	Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia.....	50
Articolo 45 -	Procedura relativa alla revoca.....	50
Articolo 46 -	Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi.....	50

Articolo 47 - Concessioni multitolari.....	50
Articolo 48 - Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili).....	51
Titolo VII - Sdemanializzazioni e alienazioni.....	54
Articolo 49 - Riferimenti.....	54
Titolo VIII - Normativa antimafia .....	54
Articolo 50 - Premessa e inquadramento normativo.....	54
Articolo 51 - Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale .....	55
Articolo 52 - Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali) .....	55
Articolo 53 - Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione.....	56
Articolo 54 - Soggetti che esercitano attività imprenditoriale .....	56
Articolo 55 - Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali) .....	56
Titolo IX - Richieste di rimborso canoni per concessioni di polizia idraulica .....	59
Titolo X - Convenzioni "Grandi Utenti" .....	60
Articolo 56 - Premessa.....	60
Articolo 57 - Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni .....	60
Articolo 58 - Appendice normativa .....	61
Articolo 59 - Rappresentazione aree del demanio idrico e fasce di rispetto .....	63
Schema 1: Corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.....	63
Schema 2: Corsi d'acqua con argini in rilevato. ....	63
Schema 3: Fiumi di grandi dimensioni con golene ed argini .....	64
Schema 4: Canali e navigli affiancati da strade alzaie .....	64
Titolo XI - Modulistica .....	65

## **Titolo I - Ambito di applicazione**

### **Articolo 1 - Premessa**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell'aggiornamento ai sensi della D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668 (nel seguito anche denominata Deliberazione) del Documento di Polizia Idraulica (DPI) del comune di **Stradella**.

Il comune di **Stradella** risulta infatti già dotato di studio comunale di individuazione del RIM redatto nel 2004 ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 21 gen. 2005 ed approvato mediante Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 nella seduta del 15 Feb 2005, pertanto il presente costituisce un aggiornamento, recependo:

- i vincoli derivanti dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA);
- le "Linee guida per la digitalizzazione del reticolo idrico minore" edite da Regione Lombardia;
- il database topografico regionale come base cartografica di partenza
- il Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU)

Il Documento di Polizia Idraulica definisce e norma il reticolo idrico minore di competenza comunale ed è composto dai seguenti elaborati, predisposti su supporto cartaceo e informatico (files in formato pdf):

- DPI 1.1 Elaborato tecnico - Relazione indicante i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto
- DPI 1.2 Elaborato normativo - Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica di competenza del Comune di **Stradella** con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno degli alvei e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.
- DPI 1.3 Corografia in scala 1:10'000: tavola grafica dell'intero territorio comunale con evidenziati i corsi d'acqua dei reticolli idrici principale e minore con le rispettive fasce di rispetto, aree vincolate PAI e PGRA.
- DPI 1.4 Planimetrie scala 1:5'000: 2 tavole grafiche dell'intero territorio comunale (DIP 1.4 W e DIP 1.5 E), con evidenziati i corsi d'acqua dei reticolli idrici principale e minore con le rispettive fasce di rispetto, aree vincolate PAI e PGRA.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

### **Articolo 2 - Efficacia e vigenza del DPI**

Il presente Documento di Polizia Idraulica entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore del Documento di Polizia Idraulica sono abrogate le norme di regolamenti o provvedimenti previgenti in contrasto con le presenti norme ancorché non espressamente revocati.

Sono parte integrante del Regolamento le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (P.T.U.A.).

In caso di contrasto, le disposizioni legislative statali e regionali, nonché le prescrizioni attuative di queste ultime, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

Il Documento di Polizia Idraulica ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel P.G.T. ai sensi della normativa vigente.

In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

Qualora sia riscontrato un contrasto tra le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole del Documento di Polizia idraulica e l'azzonamento urbanistico (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali), si intende prevalente il primo. Il medesimo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra il presente Regolamento e le N.T.A. del P.G.T.

### **Articolo 3 - Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del DPI**

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio, potrà aggiornare, integrare, modificare il Documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal P.G.T. attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle vigenti normative regionali.

### **Articolo 4 - La polizia idraulica**

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere e la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001 e, più recentemente, con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul

regime dei corsi d'acqua» e «alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative ..... nonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....»; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticolli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008.

Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; successivamente sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al *punto i)* troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *“condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi”.*

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante *interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...*”, all'art. 2, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad “...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ..”.

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

- 1 elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
- 2 elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
- 3 progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
- 4 esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
- 5 contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (R.R. 23 novembre 2017, n. 7) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
- 6 presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica. Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il **controllo** e la **manutenzione** delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il **recupero** degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il **mantenimento** della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;

- d) **disincentivare** gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) **promuovere** la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- f) **realizzare** interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

## Titolo II - Principi generali

### Articolo 5 - Finalità

Il presente regolamento, come anticipato, ai sensi della normativa regionale in materia di "Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", disciplina le attività di polizia idraulica in **Comune di Stradella** (indicato nel presente regolamento anche semplicemente come "Comune").

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che "Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori" e ribadisce all'art. 2 che "Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...".

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs n. 42/2004 e dal D.Lgs n. 152/2006;
- presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);
- raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati (D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici", L.R. 15 marzo 2016 n. 4, art. 6), quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile come previsto dal D.Lgs 1/2018 e dalla L.R. 16/2004;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio") alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;

- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modifica delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

## Articolo 6 - Definizioni

**Demanio idrico:** ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, "...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...". Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e *non hanno natura demaniale* (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

**Alveo di un corso d'acqua:** porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo*

*demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdeemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.*

**Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Concessione demaniale:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F alla D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

**Nulla-osta idraulico:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridefinite ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904 dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

**Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che *l'Autorità Idraulica*, di volta in volta competente, esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree **Ee** e **Eb** del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI, nonché sugli interventi di difesa del suolo che comportano una modifica dell'assetto idraulico del corso d'acqua.

Resta di *competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po*, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010.

**Il parere di compatibilità idraulica**, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce **unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale**.

## Articolo 7 - Reticoli idrici e demanio

La gestione dei reticolli e del demanio idrico, così come proceduralmente suddivisa dai R.D. n. 368/1904 (oggi disapplicato e sostituito dal R.R. 3/2010) e n. 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione

dei distinti reticolli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle Regioni operato con il D.P.R. n. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della L.R. 59/1984 (successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 16 giugno 2003, n. 7), la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei colo o comunque interessati dal riordino. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti alla gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs. 112/1998, Regione Lombardia, con L.R. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticolli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticolli idrici Principale e Minore possono essere inclusi principalmente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticolli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati. Stabilita la demaniale di un corso d'acqua, il suo inserimento - in tutto o in parte - in uno dei reticolli idrici avviene considerandone le funzioni e tenendo altresì in considerazione l'esigenza di una gestione unitaria e condivisa sia del sedime che della risorsa idrica che vi scorre; **per questa ragione gli elenchi dei reticolli idrici individuati nella Deliberazione non sono da considerarsi statici e immodificabili** ma, proprio per soddisfare le esigenze di ottimizzarne le funzioni e la gestione, risultano suscettibili di modifiche ed integrazioni. L'inserimento, il trasferimento o l'eventuale stralcio di un corso d'acqua, o tratto di esso, in un elenco, o da un elenco all'altro degli allegati al presente provvedimento, viene sancito con deliberazione della Giunta Regionale.

Fatto salvo quanto riportato nel precedente capoverso, di seguito vengono fornite le indicazioni di dettaglio per i trasferimenti dei corsi d'acqua nelle casistiche interessanti il RIM.

Trasferimento di un corso d'acqua o tratto di reticolo idrico dal "Reticolo Idrico Minore comunale - RIM" all'Allegato C "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica - RIB".

Il trasferimento di un corso d'acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico Minore, di competenza comunale - RIM, all'Allegato C della D.g.r. XII/3668 "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di Bonifica" RIB è sancito attraverso una delibera di Giunta Regionale (rif. l.r. 31/2008 art. 85 c. 5) e si svolge, previa consultazione del Consorzio di Bonifica (soggetto subentrante) e del/i Comune/i interessato/i (amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi:

- (1) il Consorzio inoltra al Comune interessato e a Regione, per conoscenza ai fini di una condivisione preliminare, la richiesta per il trasferimento nel reticolo consortile di un corso d'acqua (o più corsi d'acqua o tratti di esso) appartenente al RIM. Tale richiesta deve essere supportata da una relazione dalla quale si evincano le ragioni, che devono ricondursi ad una gestione consortile unitaria e maggiormente funzionale del reticolo;

- (2) il Consorzio richiede al Comune la pubblicazione sull'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei Comune/i interessati per un periodo di 15 giorni dell'elenco dei corsi d'acqua o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento;
- (3) trascorso il termine di pubblicazione, sono concessi 15 giorni per l'inoltro alle amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali osservazioni, che il Comune è tenuto a valutare ed eventualmente a recepire o controdedurre entro il termine di ulteriori 15 gg e a trasmettere al Consorzio, unitamente alle proprie osservazioni, per gli adempimenti di cui al punto successivo;
- (4) decorsi i termini di cui al punto 3, entro i successivi 10 giorni il Consorzio di Bonifica interessato formalizza a Regione la richiesta di trasferimento del/dei corso/i d'acqua allegando le osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di pubblicazione, di cui al punto precedente, unitamente alle controdeduzioni e/o osservazioni del Comune. La richiesta dovrà comprendere un'adeguata cartografia (anche in formato vettoriale, shape file) con l'indicazione dei tracciati dei corsi d'acqua, la relazione tecnica e la documentazione amministrativa del Comune/i interessato/i e del Consorzio con la quale il Comune prende atto della proposta di trasferimento del corso d'acqua e il Consorzio di Bonifica conferma l'intenzione di prendere in carico nel proprio reticolo di competenza;
- (5) la Giunta Regionale, a seguito di un'istruttoria tecnico-amministrativa, se ne sussistono le condizioni, approva con deliberazione regionale, alla prima occasione utile, il trasferimento del/dei corso/i d'acqua;
- (6) entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale di cui al precedente punto 5, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
- (7) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento dell'amministrazione comunale. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della sottoscrizione del "Verbale di trasferimento" all'amministrazione trasferente per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico interessato. Resta in capo all'amministrazione trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso d'acqua, o tratto di esso, interessato;
- (8) l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico».

#### Richiesta di stralcio di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile

Nel caso specifico in cui il Consorzio di Bonifica presenti una richiesta di trasferimento di un corso d'acqua o tratto di esso dal reticolo consortile (RIB) al reticolo idrico minore comunale (RIM) occorre procedere nel seguente modo:

1. in via preliminare, il Consorzio è tenuto a consultare il Comune per una condivisione e per definire la fattibilità di tale operazione. Successivamente, inoltre, allo stesso, la proposta di stralcio dal proprio reticolo e l'inserimento nel RIM del corso d'acqua o tratto di esso;
2. il Consorzio inoltra la proposta a Regione (Direzione Generale competente e Ufficio Territoriale Regionale), unitamente ad una relazione tecnico-illustrativa, nella quale evidenziare le motivazioni, ad un'adeguata documentazione cartografica (corografia, estratto di mappa catastale, documentazione fotografica ecc...) e alla documentazione amministrativa del Comune, relativa alla disponibilità a prendere in carico la gestione del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico;
3. la Direzione Generale competente, sentita l'Autorità Idraulica regionale (U.T.R.), verifica la documentazione trasmessa, richiedendo eventualmente le integrazioni del caso, necessarie per il completamento dell'istruttoria;
4. il Comune prende in carico con un proprio provvedimento la gestione del corso d'acqua in oggetto specificando nel provvedimento stesso che, nelle more dell'adeguamento del proprio DPI e strumento urbanistico PGT, si impegna ad assumere i compiti di Autorità Idraulica competente per la gestione del corso d'acqua;
5. la Giunta Regionale approva, con propria deliberazione, alla prima occasione utile, lo stralcio del/dei corso/i d'acqua dal reticolo consortile (Allegato C della D.g.r. XII/3668);
6. entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo regionale, devono essere effettuate, dal Comune e dal Consorzio, le attività relative al perfezionamento dell'iter e al trasferimento effettivo della documentazione, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle competenze per l'ottimale esercizio delle funzioni di Autorità Idraulica;
7. il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un "Verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico" sottoscritto dagli interessati e approvato con provvedimento del Consorzio di Bonifica;
8. l'esercizio della funzione di Autorità Idraulica trasferita è attivato dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione a cura dei soggetti interessati, del «verbale di trasferimento competenza del corso d'acqua o tratto di reticolo idrico»;
9. il Comune alla prima variante utile provvede ad adeguare i propri strumenti di pianificazione - Documento di polizia Idraulica (DPI) e Piano di Governo del Territorio (PGT)- nei quali dovrà essere riportato correttamente il nuovo reticolo e la conseguente vincolistica.

## Articolo 8 - Reticolo Idrico Principale

Esaminando l'allegato A della D.g.r. n. 3668 del 16 dicembre 2024 si osserva che i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" sono i seguenti:

- **Torrente Versa** identificato tra i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" con il codice progressivo PV011 dallo sbocco a monte del ponte della strada provinciale n.40 in località Pianaversa ed iscritto ai corsi d'acqua classificati pubblici di cui al R.D. 1775/33 con il n. 33 dallo sbocco alla sua biforcazione sita sotto ed a sud di Pianaversa.

Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua di cui all'allegato A della D.g.r. XII/3668 è svolto dalla Regione Lombardia. L'Autorità idraulica esplica le seguenti funzioni (indicate al paragrafo 2 dell'allegato E della D.g.r. XII/3668) di:

- vigilanza;
- accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia;
- rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

## **Articolo 9 - Reticolo Idrico di competenza dell'AIPo**

Esaminando l'allegato B della D.g.r. XII/3668 si osserva che sul territorio comunale non insistono corsi d'acqua "di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume PO"

## **Articolo 10 - Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica**

Come riscontrato da consultazione dell'Allegato C della D.g.r. XII/3668 "Riordino dei reticolli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", nel Comune **non sono presenti** corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB).

## **Articolo 11 - Reticolo Idrico Minore**

Il Reticolo Idrico Minore, raffigurato nella cartografia parte integrante del presente Documento di Polizia Idraulica, risulta essere composto da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale, al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica e che non sono canali privati.

Essi sono assoggettati al quadro normativo riportato nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

In sintesi, il Reticolo Idrico Minore (RIM) del Comune, è costituito da **n. 3** elementi, elencati a seguire

- **Scolo Cardanile e Rivalto o Rio Poalone** iscritto ai corsi d'acqua classificati pubblici di cui al R.D. 1775/33 con il n. 32 nel tratto a monte della strada statale Padana Inferiore e derubricato nel tratto a valle della strada statale Padana Inferiore.
- **Rio Rividizzolo** affluente di Sinistra del T. Versa.
- **Rio Valle Muto** affluente di Sinistra dello Scolo Rivalto.

Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore è svolto dal Comune di **Stradella**.

L'Autorità idraulica esplica le seguenti funzioni (indicate al paragrafo 2 dell'allegato E della D.g.r. XII/3668) di:

- vigilanza;

- accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia;
- rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

## Articolo 12 - Reticoli idrici privati

Tutti i corpi idrici e i corsi d'acqua attivi, a diverso regime idraulico, non compresi nel Reticolo Principale e nel Reticolo Idrico Minore appartengono al reticolo idrico privato, su cui non si esercita la polizia idraulica da parte della autorità idraulica comunale, non sono dotati di fasce di rispetto relative all'esercizio della Polizia idraulica. Non si applicano, cioè, ad essi le norme del r.d.523/1904, del r.d.368/1904 e del r.r.3/2010.

*I corpi idrici privati possono comunque appartenere ad una rete o un sistema privato (consorzio, associazione, ecc.) dotato eventualmente di proprio regolamento di gestione e/o di polizia idraulica.* Nel caso, il Comune può recepire le norme di salvaguardia e avviare una azione di standardizzazione delle stesse sul territorio comunale.

Il reticolo privato comprende, in genere, i corsi d'acqua di minore dimensione, gli adacquatori finali, le reti scolanti minori, i fossi drenanti e di raccolta dei campi e/o delle superfici stradali, spesso non dotati di una origine e un recapito evidenti, o recapitanti in reti fognarie di acque miste, ecc.

Tutti questi tracciati, realizzati e gestiti dai proprietari dei fondi, o enti privati o da gestori di servizi, possono essere modificati tenendo conto di quanto previsto dal Codice Civile e da eventuali Regolamenti locali oltre che dal RR 7/2017.

## **Titolo III - Norme generali di tutela dei corsi d'acqua**

### **Articolo 13 - Fasce di rispetto**

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare le attività di trasformazione del suolo e preservare la funzionalità idraulica, il valore biologico e paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale ed al Reticolo Idrico Minore, garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- 1 Tutte le fasce definite nel DPI, tracciate esclusivamente per il Reticolo Idrico Principale e per il Reticolo Idrico Minore (sono quindi esclusi i canali privati) non comprendono le "aree tra le sponde dei corpi idrici" e gli argini.
- 2 Le fasce di rispetto sono state individuate, tenendo conto:
  - delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
  - delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
  - della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.
- 3 Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (nel caso di alveo di larghezza inferiore ai 2 m, la linea di sponda si è fatta coincidere con la linea di mezzeria). Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI, Titolo II – Norme per le fasce fluviali.
- 4 All'interno del Documento di Polizia Idraulica si sono individuate le fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).
- 5 L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12" (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).
- 6 L'Amministrazione Comunale nel presente studio di aggiornamento del reticolo idrografico comunale non ha commissionato studi idraulici specifici per valutare la possibilità di derogare a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (in sintesi tutte le fasce idrauliche del RIM

prevedono quindi il **divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m**.

- 7 Tutte le fasce idrauliche in deroga dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 del precedente studio di individuazione del RIM - in assenza di specifici studi idraulici – sono (ai sensi della norma vigente) riportate alla distanza prevista dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (pari ad una larghezza di 10 m per lato).
- 8 I corsi idrici appartenenti al RIM con le relative fasce di rispetto, sono riportate nelle tavole grafiche di individuazione che sono parte integrante del DPI.
- 9 Si chiarisce che le superfici demaniali e le fasce sono rappresentate sulla cartografia digitale del RIM con un livello di precisione adeguato alla scala, ma gioco forza risentono di errori o imprecisioni legate principalmente alle basi topografiche utilizzate ossia il DBT regionale, di difficile correzione. Per tale motivo per ogni pratica edilizia, o richiesta di concessione idraulica, o nulla osta idraulico a cura del proponente, è sempre necessario, individuare le superfici demaniali o le fasce idrauliche con rilievi topografici di dettaglio<sup>1</sup>.
- 10 Nell'allegato 1 al presente regolamento sono riportati schemi esemplificativi di sezioni di corsi idrici (proposti dalla D.g.r. XII/3668), con distinzione ed esemplificazione delle possibili varie parti del corso idrico e pertinenze, nonché le zone di proprietà demaniale e i riferimenti per l'individuazione di dettaglio delle fasce di rispetto idrauliche. Inoltre sempre in tali disegni sono rappresentati in modo semplice ed intuitivo le aree soggette alla richiesta di nulla osta idraulico e le area soggette alla richiesta di concessione demaniale.
- 11 Per i territori ricadenti nelle fasce fluviali definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e nelle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.).
- 12 Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tobinati, con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tobinatura o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, tale distanza va sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
- 13 Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.

<sup>1</sup> Per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l'effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto, in particolare nei casi in cui il canale oggetto di intervento risulti essere non riscontrabile direttamente in loco (cioè tobinato ma di percorso non conosciuto con certezza).

Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

In caso di palese difformità tra la verifica puntuale dello stato di fatto, la posizione riportata nelle suddette tavole e la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua

## Articolo 14 - Modalità di esecuzione delle opere

Il testo riportato è ripreso in parte dall'All. E, Titolo III Capitolo 1 della d.g.r.4229/2015, e varie altre fonti, con modifiche.

### Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ( $T = 200$  anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione. Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo. I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo (**opere in sub alveo**) dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo (*profondità in genere par a metri 1 salvo diversa indicazione dello studio/verifica idraulico/a di supporto*), e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di **corsi d'acqua di piccole dimensioni** e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

### **Attraversamenti esistenti**

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi

d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrievazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;

- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;

- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera; Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 Nel caso in cui la verifica idraulica evidensi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

## **Tombinature ed impermeabilizzazioni**

In relazione a quanto disposto dal presente Regolamento, si ricorda che sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico.

Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. I manufatti devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale –

7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto".

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

Per i corsi d'acqua già tobinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle NdA del PAI, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tobinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani.

L'Amministrazione Comunale o i concessionari della tobinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

## Opere di sistemazione idraulica

Le opere di sistemazione idraulica sono quelle aventi la finalità di difesa del territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio. Sono rappresentate da "opere di regimazione", finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente, e "opere di difesa": opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.

Le opere di regimazione comprendono: soglie e cunettoni, briglie, pennelli, rampe, casse di espansione/laminazione.

Le opere di difesa comprendono: argini, scogliere, gabbionate, rivestimenti di sponda, muri spondali, terre rinforzate, ecc.

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate sulla base dei dati corrispondenti ad una piena con Tr 100 anni.

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" e alla manualistica tecnica.

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per ottenere il nulla osta idraulico o la concessione per la realizzazione di attraversamenti il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la documentazione tecnica

“standard” indicata dal presente Regolamento, corredata di relazione tecnica e cartografia che contenga e illustri tutti i temi elencati al presente.

In particolare la richiesta di realizzazione di un muro di difesa verticale su un corso d’acqua deve essere corredata da:

- la dimostrazione che non sono possibili alternative all’intervento richiesto;
- la verifica di compatibilità idraulica secondo la già citata delibera dell’Autorità di Bacino n. 2 11/05/1999, modificata con Del. n. 10 del 5/04/2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall’intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

### **Scarichi in corsi d’acqua del reticolo comunale**

Le competenze dell’Autorità idraulica e degli altri enti coinvolti nella procedura autorizzativa dello scarico in corpi idrici di acque reflue o acque meteoriche, o acque altrimenti utilizzate, sono definite al presente Regolamento.

Il decreto di concessione per l’autorizzazione degli scarichi è rilasciato al titolare dell’attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, la concessione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell’autorizzazione. L’efficacia dell’autorizzazione comunale allo scarico in corpo idrico viene fatta decorrere dalla data di validità del provvedimento di autorizzazione provinciale dello scarico, attribuendo ad essa una durata pari allo stesso (r.r. 3/2006).

Nelle aree incluse nelle fasce di rispetto dei corpi idrici non sono autorizzabili gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Il Comune è l’autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

L’incaricato del controllo, secondo quanto disposto al presente Regolamento, è autorizzato ad eseguire le ispezioni e le verifiche necessarie all’accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico con relativa concessione di occupazione.

Nell’ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve esserne data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti eventualmente necessari.

Al decreto di concessione è connesso il disciplinare, comprensivo del calcolo del canone annuo dovuto, sottoscritto dal richiedente e dalla autorità idraulica comunale. Fatto salvo il rispetto di eventuali altri

obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientale, per il rilascio del provvedimento di concessione idraulica, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata.

Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento e scaricatori di piena.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve allegare la documentazione tecnica generale di cui al presente regolamento.

In più e a specificazione di essa, i seguenti documenti:

- Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea ;
- Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco.

La relazione tecnica dovrà riportare valutazioni circa l'interferenza prodotta dallo scarico sul regime naturale del corso d'acqua, con particolare riferimento al deflusso in piena. Nel caso di acque pluviali provenienti da insediamenti/attività esistenti o da interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, la stima degli scarichi e delle eventuali misure di riduzione dello stesso, fanno parte del "Progetto di invarianza idraulica e idrologica" e si effettuano secondo le disposizioni tecniche previste dagli artt.10, 11 e 12 del Regolamento Invarianza n.7/2017 e ss.mm.ii. Dovranno inoltre essere valutati e descritti gli interventi volti alla protezione delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua, con attenzione alla compatibilità con le eventuali difese idrauliche esistenti.

## **Disciplina delle derivazioni**

Per il previsto rilascio del nulla osta idraulico, richiesto dalla Provincia competente per la concessione alla derivazione di acque superficiali da corpi idrici del demanio comunale, deve essere formulata richiesta con opportuna documentazione tecnica, come indicato dal presente Regolamento e dalla D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668, e specifiche indicazioni riguardo alle caratteristiche progettuali dell'opera di presa (cfr. paragrafo relativo).

Questa non deve determinare un restringimento della sezione libera di deflusso. Il manufatto di derivazione deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante. L'autorità idraulica comunale verifica l'esistenza delle condizioni indicate e, in generale, la compatibilità con l'interesse pubblico e i diritti di terzi. Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Autorità concedente.

## **Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale**

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (beni immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente)

del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo. Non è richiesta l'autorizzazione o è richiesta con procedura semplificata nei casi previsti dal d.p.r. 13 febbraio 2017 n.31. La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo. In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale". Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

## Titolo IV - Principi di gestione

### Articolo 15 - Autorità idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta *il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nel precedente paragrafo 4*; come specificato all'art. 2 Capo 1 del RD n. 523/1904: *"Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche"*. Le attività di Polizia Idraulica sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticolli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D della D.g.r. XII/3668) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, L.R. 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della L.R. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, L.R. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G della D.g.r. XII/3668). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G della D.g.r. XII/3668) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5 della L.R. n. 31/2008.

Ai sensi dell'art. 3 comma 114 quinque della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, al fine di non aggravare le criticità dei reticolli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticolli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticolli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica precedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.

## Articolo 16 - Lavori ed attività vietate

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- 1) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alteri il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- 2) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- 3) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- 4) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- 5) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- 6) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- 7) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- 8) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- 9) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- 10) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

- 11) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- 12) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- 13) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4. A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal Documento di Polizia Idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D della D.g.r. XII/3668), hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia (U.T.R.).

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11<sup>2</sup> della L.R. n. 4/2016.

<sup>2</sup> Art. 11

(Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904)

1. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.(5)

4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.(5)

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.*

## Articolo 17 - Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

Restano, inoltre, soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

5. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.(5)

6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale.(6)

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tominature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrati nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

## **Articolo 18 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

## **Articolo 19 - Proprietari frontisti**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo". Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le

opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restrinzione della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restrinimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

## **Articolo 20 - Occupazione di aree demaniali occasionali o temporanee**

Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, oppure per occupazione temporanea di aree demaniali per lavori indispensabili, se non motivati e autorizzati da ordinanze sindacali contingibili e urgenti e/o emessi da altra autorità avente titolo, è possibile prevedere il rilascio di nulla osta idraulico o di concessioni secondo procedure semplificate e durata non superiore ad un anno. Viene comunque redatto e sottoscritto un disciplinare contenente le prescrizioni tecnico-gestionali e la determinazione del canone dovuto, nel caso di concessione, per un anno.

## **Articolo 21 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## Articolo 22 - Regime sanzionatorio

La l.r. n. 4 del 2016 (art. 12, comma 1) stabilisce che "è vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio".

### a) Aree del demanio idrico

Le disposizioni in materia di demanio idrico (canale e relative sponde/argini) relative alle procedure sanzionatorie sono definite all'art. 5 della L.r. n. 10 del 2009 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) così come aggiornata dalla L.r. 4 dicembre 2018, n. 17 cui si rimanda.

1. Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture dell'autorità idraulica.
2. L'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 700,00 a € 7.000,00 qualora venga ostacolato ovvero possa essere ostacolato il regolare deflusso idrico, e da € 200,00 a € 2.000,00 negli altri casi.
3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a € 20.000,00; la Regione e i comuni, per il reticolo di rispettiva competenza, inoltre, possono disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempienza all'ordinanza di ripristino, la Regione e i comuni provvedono d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
4. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

### b) Fasce di pertinenza

In analogia al disposto dell'art. 7-bis del TUEL

1. L'utilizzo dell'area di pertinenza idraulica in assenza di concessione/nulla osta idraulico, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal decreto di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (art. 7-bis D.Lgs 267/2000)
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 96, 97, 98 del R.D.523/1904;
3. Il Comune può inoltre disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori: Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, il comune provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore;

### c) Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento spetta alla Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine.
2. Le sanzioni accertate per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono riscosse dal Comune di **Stradella**: si applica la L. 689/1981
3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.

## **Titolo V - Titolo IV - Concessione demaniale**

### **Articolo 23 - Generalità**

Premesso che per il rilascio delle concessioni di uso di beni demaniali, è necessario riferirsi ai principi comunitari di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, garantiti soltanto da adeguate forme di pubblicità e da procedure concorsuali. In particolare, il principio di *trasparenza*, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le amministrazioni rendano pubblica la loro intenzione di ricorrere alla concessione. Tale presupposto si basa sul principio che, con la concessione, si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (rif. Comunicazione Commissione Europea del 12 aprile 2000). Le amministrazioni concedenti pur essendo libere di scegliere la procedura più appropriata e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura, devono garantire che la scelta del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti stabiliti inizialmente (rif. Circolare PCM n.945/2002 e Consiglio di Stato sez.VI, n.168/2005).

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve pertanto procedere alla *pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale*.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale. L'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, nel caso dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguitamento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

### **Articolo 24 - Obblighi del concessionario**

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

*Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali aggiornati periodicamente (rif. Allegato F della D.g.r. XII/3668).*

La concessione del bene demaniale ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del r.r. n. 3/2010 “*interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali*”.

Il profilo della concessione di polizia idraulica assolve, quindi, alla seguente prescrizione “*Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, senza il permesso amministrativo*” (art. 93 del r.d. n. 523/1904).

Quindi, la concessione del bene demaniale viene rilasciata al richiedente in ragione dell’occupazione di un bene demaniale per uno specifico utilizzo del medesimo.

Il concessionario permane nella titolarità di tale concessione per il tempo stabilito nella concessione medesima o sino a quando non si verifichi un’ipotesi di cessione/subconcessione, ovvero qualora venga presentata all’Autorità competente, da parte di un nuovo richiedente (attraverso le modalità descritte nel paragrafo successivo), formale istanza di subentro nella concessione demaniale, oppure si verifichino le ulteriori seguenti ipotesi: subingresso mortis causa, espressa modifica, espressa rinuncia (che inibisce un eventuale subentro), decadenza o revoca.

**Ne consegue che il concessionario permane detentore a pieno titolo della concessione di utilizzo del bene demaniale sino a quando non si sia verificata una delle suddette ipotesi ed in capo al medesimo permangono tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione.**

Il diverso utilizzo dell’area, la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo configura, poi, una violazione degli obblighi del concessionario, rientrando nella fattispecie delle cause di decadenza dalla concessione in quanto “*inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione*”, da rilevarsi a cura dell’Autorità idraulica competente (amministrazione concedente).

Il diverso utilizzo dell’area e, pertanto, anche la mancata comunicazione della cessazione di tale utilizzo, possono configurare, altresì, ipotesi di **revoca della concessione** “*nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario)*”.

## Articolo 25 - Canone di concessione idraulica

*Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali aggiornati periodicamente (rif. Allegato F della D.g.r. XII/3668).*

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora

l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, questi ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

## **Articolo 26 - Cauzione**

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

## **Articolo 27 - Subingresso, subconcessione**

Il subingresso nella concessione demaniale determina la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze.

Come indicato nell'art. 46 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, *“quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente”*, ovvero per il subentro nella concessione di un bene demaniale occorre un espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione concedente.

La ratio del citato art. 46 risiede nell'esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità poste nell'atto concessorio. Si tratta di un controllo pubblico che esula, pertanto, dal merito degli accordi stipulati fra le parti. In via generale, difatti, il rilascio della concessione deve sempre essere subordinato alla verifica della sussistenza del pubblico interesse o, quantomeno, di un'apprezzabile utilità collettiva. L'attività concessoria di beni demaniali non può mai risolversi in una mera disponibilità individuale del bene pubblico, ma deve essere sempre connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di sottrarre il bene stesso al libero uso della collettività.

Ne discende, quindi, che nessun atto amministrativo, diverso dalla espressa autorizzazione al subentro rilasciata dalla autorità competente, è da considerarsi in grado di sostituire la suddetta autorizzazione. Pertanto, è necessario prestare molta attenzione qualora pervenga all'Autorità competente una comunicazione tardiva del subingresso. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le comunicazioni ex post del subingresso non possono considerarsi equipollenti all'autorizzazione alla cessione a terzi della concessione rilasciata preventivamente, in quanto il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della stessa.

## Articolo 28 - Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al presente articolo.

È ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario (cfr paragrafo Subingresso mortis causa);
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area/area interferente;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Salvo il caso di cui alla lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro a seguito dell'evento che ne è causa, di cui ai sopracitati punti b) e c).

L'amministrazione concedente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi del concessionario. Al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l'onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma.

## Articolo 29 - Mancata presentazione di istanza di subentro

Richiamato il precedente art. 27 (Subingresso, sub concessione), ultimo capoverso, si ricorda che anche nel caso di subentro:

- il rilascio preventivo dell'autorizzazione costituisce condizione di validità ed efficacia della concessione;
- se il subentrante non presenta la relativa istanza all'autorità idraulica competente, la titolarità della concessione permane in capo al legittimo concessionario con i relativi diritti ed obblighi;
- se il concessionario viene meno agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, la concessione medesima decade, ai sensi del successivo art. 37 (Decadenza), oppure è soggetta a revoca ai sensi del successivo art. 38 (Revoca);
- il soggetto che a seguito della decadenza o revoca continua ad occupare l'area demaniale è occupante *sine titulo* del bene demaniale.

## Articolo 30 - Subentro per fusione societaria per incorporazione (cd impropria)

Il caso contempla l'incorporazione in una società di una o più altre società, le quali si estinguono. Continuerà, pertanto, ad esistere la sola società incorporante. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21970 del 2021 ha equiparato di fatto l'estinzione della società incorporata ad una successione mortis causa: la società incorporata, a seguito della fusione sopra delineata si estingue e, in ragione di tale estinzione, le concessioni demaniali a suo tempo a questa rilasciate risultano oggetto di una modifica soggettiva che, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 327/1942, deve essere autorizzata dall'autorità concedente secondo le indicazioni di cui al di cui all'art 27 (Subingresso, sub concessione) e Articolo 28 (Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione) del presente regolamento.

Questo caso, pertanto, deve considerarsi un caso di subingresso per modifica del concessionario, in cui corre l'obbligo per l'autorità concedente di verificare la permanenza in capo alla società incorporante del permanere delle condizioni soggettive ed oggettive che giustificarono il rilascio della concessione alla società incorporata.

Sulla base delle sopracitate premesse, se la società incorporata è titolare di una concessione demaniale, per effetto della fusione la concessione succede alla subentrante ma analogamente a quanto avviene nella successione mortis causa occorre che questa chieda conferma all'amministrazione così come previsto dall'art. 46 comma 3 del R.D. 327/1942 che a riguardo dispone che *"in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza"*. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Spetta ad ogni modo alla subentrante, ai fini del godimento del bene demaniale oggetto di concessione, l'onere di chiederne conferma all'Amministrazione concedente, la quale, non è tenuta a rilasciare uno specifico provvedimento autorizzativo del subingresso, ma soltanto a "confermare" la concessione, previa verifica dell'idoneità tecnica ed economica della subentrante che ne faccia richiesta, oppure a revocarla, in assenza di detta idoneità.

## Articolo 31 - Subentro per fusione societaria per unione (cd propria)

Il caso di fusione societaria (art. 2501, comma 1, C.C.) per unione contempla la costituzione di una nuova società tramite l'unione di società preesistenti (cosiddette società fuse). Viene, quindi, a configurarsi l'estinzione delle precedenti società, con la costituzione di un nuovo soggetto (cosiddetta società risultante) che subentrerà nella titolarità di tutti i rapporti delle società preesistenti.

Per quanto concerne la concessione di un bene demaniale e le regole riguardanti il subingresso, si osserva, come nel caso precedente, che l'art. 46 del R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione) dispone che "quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente".

Ne discende, quindi, anche in riferimento alla ipotesi di fusione per unione, a seguito della quale viene costituita una nuova società, che, i concessionari delle società fuse, saranno tenuti a presentare istanza di subentro in favore della società risultante secondo le modalità di cui all'art 27 (Subingresso, sub concessione) e Articolo 28 (Modalità operative per il subentro nella titolarità della concessione) del presente regolamento a seguito della quale potrà essere confermata dall'Amministrazione concedente la concessione.

### **Articolo 32 - Variazione di dati societari**

In caso di variazioni di natura meramente formale (“cambio di denominazione sociale/sede legale”) che non incidono in modo sostanziale sull'utilizzo del bene oggetto di concessione, bensì, si presume, unicamente sui dati riportati nell'atto di concessione demaniale, occorre effettuare da parte dell'Amministrazione concedente valutazioni puntuali (caso per caso), al fine di scongiurare la mancata osservanza dell'art. 46 del Codice della Navigazione. L'autorità concedente sarà pertanto tenuta ad accettare, anche attraverso l'analisi dei verbali assembleari societari o la presentazione da parte del concessionario di una nota della Camera di Commercio che confermi la struttura societaria e che trattasi di mere variazioni nominative che non contemplano l'ingresso di un nuovo soggetto giuridico.

Qualora, quindi, non siano presenti novazioni soggettive, appare plausibile che, nell'ipotesi di cambio di denominazione o ragione sociale, si tratti di semplici volture nominative, non sostanziali, in quanto non si verificano modifiche soggettive dei concessionari, e si possa procedere, su comunicazione del concessionario interessato, alla modifica del decreto dirigenziale di concessione.

### **Articolo 33 - Subingresso mortis causa**

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare, nei confronti degli stessi, richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

### **Articolo 34 - Modifica**

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modifica del bene demaniale per cause naturali).

### **Articolo 35 - Rinnovo**

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza. La validità della concessione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, del disciplinare di concessione, da parte del dirigente dell'Autorità idraulica competente.

### **Articolo 36 - Rinuncia**

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 37 - Decadenza**

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. (*sine titulo*) sino all'effettivo abbandono dell'area.

## **Articolo 38 - Revoca**

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

## **Articolo 39 - Durata delle concessioni**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

## **Titolo VI - Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico**

### **Articolo 40 - Premessa**

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

### **Articolo 41 - Procedura relativa ad una pratica nuova**

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici dell'Autorità di polizia idraulica.

Le domande, per il rilascio di concessione di polizia idraulica vanno presentate:

- alla Regione Lombardia, se relative al Reticolo Idrico Principale (RIP)
- al Comune, se relative al Reticolo Idrico Minore (RIM)

#### **Redazione della relazione di istruttoria:**

All'arrivo di un'istanza di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 viene assegnato un codice identificativo nell'archivio informatico.

Il funzionario "istruttore" della pratica:

- verifica la "competenza" dell'istanza
  - se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o Regionale, la richiesta viene dichiarata improcedibile con la precisazione dell'ente competente a cui inoltrare la richiesta;
  - se il corso d'acqua è di competenza comunale (RIM) procede con l'istruttoria;
- provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 8, legge 241/90; nella comunicazione devono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
- procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

- se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
- nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo minimo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, nonché tutte le informazioni atte a consentire ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

Espletata la fase procedurale il funzionario “istruttore”:

- effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
- verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o del provvedimento di nulla-osta idraulico;
- redige la relazione di istruttoria contenente:
  - accertamenti locali;
  - consistenza delle opere;
  - classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
    - concessione;
    - nulla-osta idraulico;
  - richiamo dei pareri: Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;
  - accertamenti antimafia;
  - parere conclusivo;
- se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- se l'intervento è ammissibile:

- se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
- se trattasi di concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, dovrà essere predisposto il decreto con la sottoscrizione del disciplinare, da parte del richiedente secondo la procedura di cui al punto successivo.

## Adozione del decreto con sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente

Il funzionario “istruttore”:

- verifica il corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (canone, eventuali arretrati, imposte di bollo per la registrazione degli atti, ecc...). Nel caso l'importo del canone di concessione preveda anche il versamento della cauzione, è necessario, preliminarmente alla stesura dello “schema di disciplinare di concessione”, predisporre il provvedimento contabile di accertamento della cauzione e verificare il corretto versamento della stessa da parte dell'utente;
- predisponde lo “schema di disciplinare di concessione” utilizzando quale riferimento l'Allegato G della D.g.r. XII/3668 e inserendo, in base alla tipologia di opera, le eventuali prescrizioni (le quali dovranno riguardare unicamente la gestione del bene in concessione e non eventuali modifiche progettuali);
- predisponde il **decreto di concessione** con cui si approva lo schema di disciplinare di cui al punto precedente. Nel decreto di concessione dovrà essere specificato sia che la concessione demaniale, oggetto del disciplinare, deve essere sottoscritta dal concessionario entro il termine perentorio **di 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione **del disciplinare**, di cui al punto successivo, sia che la concessione demaniale diviene efficace dalla **data di sottoscrizione di entrambe le parti**. Il decreto di concessione viene sottoscritto digitalmente dal dirigente e rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio;
- l'Autorità idraulica trasmette, via pec, il **disciplinare di concessione**, approvato con decreto di cui al punto precedente, al concessionario per la sottoscrizione in forma digitale, comunicandogli contestualmente che il medesimo disciplinare dovrà essere sottoscritto entro il termine perentorio di **30 giorni** dal ricevimento. Decorso tale termine, il decreto di concessione **decade**;
- il concessionario firma digitalmente il disciplinare e lo trasmette (via pec) all'Autorità idraulica. Qualora l'utente fosse impossibilitato alla sottoscrizione in forma digitale del disciplinare, potrà firmare lo stesso in forma cartacea, dandone tempestivo avviso all'Autorità idraulica con cui concorderà la data di sottoscrizione del disciplinare presso gli uffici della stessa Autorità, alla presenza dei funzionari competenti e nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente;
- Il dirigente dell'Autorità idraulica sottoscrive con firma digitale od olografa se del caso il disciplinare: da questa data decorre la validità della concessione.

## Articolo 42 - Registrazione degli atti di concessione

Trattandosi di scritture private, le concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale sono soggette alla registrazione, sulla base di quanto definito dal D.P.R. 26/4/1986, n.131, che distingue i seguenti casi:

- "registrazione in termine fisso", cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U.;
- "registrazione in caso d'uso", cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch'essa allegata al T.U.

L'importo di registrazione è calcolato applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo del canone, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, moltiplicato per il numero degli anni di durata della concessione.

In base alla sopracitata normativa e facendo riferimento altresì agli art. art.2699 e art.2703 del Codice Civile, le concessioni sui beni demaniali sono quindi soggette a registrazione attraverso le seguenti modalità:

- in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è pari o superiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta superiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00);
- solo in caso d'uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni) con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a € 10.000,00 (ossia se l'imposta risulta inferiore all'imposta fissa, ad oggi pari a € 200,00).

In relazione alle concessioni soggette a registrazione in caso d'uso e/o ai provvedimenti di nulla osta idraulico, non vige l'obbligo di apposizione della marca da bollo sull'atto (disciplinare o autorizzazione di nulla osta), ma è facoltà del richiedente apporlo (eventualmente per cautelarsi, nel caso vi sia, in futuro, necessità di registrare l'atto per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente – DPR n. 642/1972). L'indicazione è quindi quella di evidenziare tale opzione al richiedente e rispettare le sue conseguenti determinazioni.

### Procedura semplificata di registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello f24

La modalità (consigliata) prevede la registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24 (procedura semplificata).

In forma residuale, esclusivamente nel caso di impossibilità di assolvimento dell'imposta di bollo attraverso il versamento dell'importo con modello F24, è possibile procedere alla registrazione del disciplinare di concessione sottoscritto in formato digitale con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento delle marche da bollo tradizionali.

### **Provvedimento soggetto a registrazione**

Il provvedimento soggetto alla registrazione, da inviare telematicamente al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, è il Disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, completo degli allegati tecnici.

### **Modalità di assolvimento della marca da bollo**

È possibile assolvere l'imposta di bollo attraverso il versamento con modello F24. Gli importi sono da calcolare nel seguente modo: € 16,00 ogni 100 righe o 4 facciate in relazione all'atto soggetto a registrazione, oltre a € 1,00 su ogni facciata degli allegati tecnici. Tenuto conto che l'art. 11 del D.P.R. 26/4/1986, n.131 prevede che in sede di richiesta di registrazione è necessario produrre n. 2 originali (o un originale e una copia), l'imposta di bollo dovuta dovrà essere calcolata considerando n. 2 originali.

### **Documentazione necessaria da inviare all'agenzia delle entrate**

- Disciplinare di concessione firmato digitalmente dalle parti (file .p7m) in duplice copia denominati "originale 1" e "originale 2";
- Modello 69 debitamente compilato e sottoscritto da una delle parti che richiede la registrazione, con l'annotazione del numero di repertorio;
- Modello F24, debitamente quietanzato, riportante le seguenti specifiche:
  - intestato al Concessionario;
  - che assolve sia l'imposta di bollo (codice tributo 1552), che l'imposta di registro (codice tributo 1550);
  - con data di versamento precedente o contestuale alla firma del disciplinare.

### **Tempistica per la richiesta di registrazione**

La documentazione di cui al punto precedente deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della firma del Disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Autorità idraulica competente (rif. Legge n. 122 del 04/08/2022).

### **Modalità di invio della documentazione**

La documentazione di cui al punto precedente deve essere inviata tramite posta elettronica certificata al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

**Oggetto della pec**

Al fine di semplificare, da parte dei competenti Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle richieste, è necessario indicare quale oggetto della pec il seguente:

**COMUNE DI STRADELLA** – *Richiesta di registrazione concessione di polizia idraulica cod. concessione XXXXX.*

**Ricevuta di registrazione**

A registrazione avvenuta, l'Agenzia delle Entrate invierà al Comune di Stradella (Autorità) l'attestazione della registrazione dell'atto.

**Registrazione del disciplinare di concessione con assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici**

Come già anticipato la seguente modalità è da adottarsi solo in forma residuale in quanto l'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso l'annullamento dei contrassegni telematici (marche da bollo tradizionali), comporta un appesantimento della procedura amministrativa che prevede i seguenti adempimenti.

Il disciplinare di concessione, sottoscritto digitalmente dall'utente e dal dirigente dell'Autorità idraulica, deve infatti riportare l'indicazione degli atti identificativi delle marche da bollo acquistate anticipatamente dall'utente.

È quindi necessario predisporre due atti firmati digitalmente e denominati "originale 1" e "originale 2" (con relativi allegati) sui quali indicare, prima della firma, i codici identificativi delle marche da bollo (che andranno conservate a cura del concessionario) e che dovranno aver data precedente o contestuale la formazione dell'atto ed essere assolti su due copie.

La documentazione necessaria per la registrazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere anche la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000" relativa all'assolvimento dei contrassegni telematici, su cui dovranno essere apposti i contrassegni telematici stessi.

Solo in caso residuale è consentita la registrazione del disciplinare di concessione in formato cartaceo.

**Articolo 43 - Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo  
pratica**

In seguito alla presentazione, da parte di un utente, di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 viene:

- recuperato il codice associato alla pratica oggetto di aggiornamento;

- l'iter è il medesimo di quello descritto per una pratica nuova, previa verifica da parte del funzionario competente del permanere delle condizioni di concedibilità.

## **Articolo 44 - Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia**

In seguito alla presentazione di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, viene recuperato il codice associato alla pratica, quindi il funzionario "istruttore" della pratica, acclarato che la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza comunale (RIM):

- verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e in caso negativo, li richiede;
- effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;
- qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;
- predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica;
- trasmette il decreto al concessionario;

## **Articolo 45 - Procedura relativa alla revoca**

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

## **Articolo 46 - Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi**

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere.

I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

## **Articolo 47 - Concessioni multtititolari**

In linea generale, le concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale sono intestate ad un solo soggetto richiedente. In alcuni limitati casi (principalmente transiti arginali, rampe di collegamento e

guadi o comunque anche altre tipologie di occupazioni) la concessione può essere intestata a più soggetti, ognuno dei quali è tenuto a corrispondere la rispettiva quota percentuale del totale del canone dovuto, così come definito nel disciplinare di concessione.

Considerato che la concessione multi-titolare è intestata a ogni singolo soggetto per percentuale di co-titolarietà, nel caso un co-titolare non provveda al pagamento della propria quota del canone, non è possibile attribuire la responsabilità in solido agli altri soggetti.

Pertanto, in caso di omesso pagamento di uno dei co-titolari, l'amministrazione concedente è tenuta a procedere, con le varie fasi necessarie al recupero delle somme dovute (avviso bonario, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva), solo nei confronti degli insolventi.

In fase di scadenza/rinnovo della concessione, i soggetti interessati, in caso di inadempienza di uno dei co-titolari, potranno subentrare per la quota di concessione dei soggetti inadempienti. In questo caso dovrà essere redatto, da parte dell'amministrazione concedente, un nuovo provvedimento che definisca per i nuovi co-titolari le rispettive percentuali di occupazione e ridetermini il relativo canone di concessione.

## **Articolo 48 - Specifiche operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati (carrabili, ferroviari, passerelle pedonali e/o ciclabili)**

Fermo restando la normativa sovraordinata e di settore, si riportano alcune specifiche relative alle verifiche e ai relativi pareri di compatibilità, da rilasciare nell'ambito delle procedure di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico fluviale, delle infrastrutture (ponti).

**Nuove realizzazioni** - Per le nuove realizzazioni il parere di compatibilità idraulica deve valutare il manufatto in osservanza alle NTC 2018, capitolo 5 "Ponti", paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità idraulica:" e alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n 10 del 5 aprile 2006)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

**Rinnovi e Regolarizzazioni** – Per le istanze di rinnovo delle concessioni e di regolarizzazioni delle infrastrutture esistenti delle tominature e dei ponti, dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto (adeguato, compatibile ma non adeguato o non compatibile) rispetto al regime idraulico del corso d'acqua in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”<sup>4</sup>.

Nel caso in cui l'esito della verifica di compatibilità idraulica non rispetti i requisiti di cui al punto 3.3.1 della sopracitata direttiva e il manufatto risulti pertanto “non adeguato e non compatibile”, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, così come previsto al punto 3.3.2. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B” - Allegato 4 delle “Norme d'Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I. La relazione di compatibilità idraulica dovrà altresì individuare gli interventi e le azioni necessarie per l'adeguamento del manufatto, previste dalla norma<sup>5</sup>.

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;

- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

<sup>4</sup> Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

<sup>5</sup> Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;

- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrievazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;

- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;

- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Nel caso in cui la verifica idraulica evidensi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

**Progetto di adeguamento** – In sede di rinnovo di concessioni o in fase di regolarizzazione di manufatti non adeguati e inclusi nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del P.A.I. e/o P2 e P3 del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.), dovrà essere predisposto il progetto di adeguamento, di cui al punto 3.3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I., tenendo anche in considerazione la presenza della vincolistica presente sull’area (es. vincoli storico-monumentali, ambientali, morfologici, urbanistici, viabilistici, sito specifici ecc...), le opere previste dalla pianificazione di bacino e gli impatti sulle condizioni idrauliche all’intorno.

---

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l’intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’interesse storico - monumentale, se presenti.

## **Titolo VII - Sdemanializzazioni e alienazioni**

### **Articolo 49 - Riferimenti**

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

## **Titolo VIII - Normativa antimafia**

### **Articolo 50 - Premessa e inquadramento normativo**

La normativa antimafia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art. 67, si rinvengono “*le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale*”.

L'art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, il cui valore sia “*superiore a 150.000,00 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali*”.

L'art. 83, comma 3 bis, del D.Lgs n. 159/2011 sancisce che la suddetta documentazione antimafia “è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”(fino al 31.12.2020 per un importo superiore a 25.000 euro per fondi europei – circolare AGEA 28.5.2020).

L'art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011 prevede che “l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”;

## **Articolo 51 - Indicazioni generali da applicare nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale**

Con riferimento alla concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la stessa è subordinata alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 159/2011. Pertanto, è sempre necessario acquisire da parte dell'amministrazione concedente la documentazione antimafia "in caso di concessione di un bene demaniale, allorché sia richiesto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale".

Nell'ipotesi di domande di concessioni di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui importo sia superiore a 150.000,00 di cui all'art. 91 c. 1, lettera b) del D.Lgs n. 159/2011, è necessario acquisire l'informazione antimafia prima del rilascio della concessione.

Nel caso in cui il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale presenti agli organi competenti contestuale richiesta per l'accesso agli aiuti economici di cui alla sopracitata normativa, si applicano le previsioni di cui all'art. 83, comma 3bis e art. 91, comma 1 bis, del D.Lgs n. 159/2011.

In coerenza con il parere rilasciato a Regione dalla Prefettura di Milano il 16 ottobre 2020, qualora il richiedente la concessione per l'utilizzo di terreni agricoli posti su aree del demanio idrico fluviale non presentasse richiesta di aiuti economici contestualmente alla domanda di concessione, non vi è obbligo, da parte dell'amministrazione concedente, di acquisire l'informazione antimafia in fase di rilascio della concessione medesima. L'informazione diviene necessaria solo nella fase successiva di istanza per l'accesso ai regimi di sostegno (in tal caso sarà cura dell'ufficio che eroga il contributo provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione dell'informativa antimafia).

Al fine di favorire la gestione delle informazioni, assicurare il corretto adempimento delle norme relative alla documentazione antimafia e agevolare eventuali controlli incrociati fra amministrazioni, è necessario, pertanto, subordinare espressamente il rilascio del genere di concessione del bene demaniale in argomento a condizione risolutiva, con le conseguenze previste dall'art. 92 del D.Lgs 159/2011, impegnando formalmente il concessionario ad informare tempestivamente l'amministrazione concedente qualora presenti domanda di accesso ai regimi di sostegno di cui all'art. 83, comma 3 bis e art. 91 comma 1 bis, del D.Lgs 159/2011.

## **Articolo 52 - Indicazioni operative per l'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)**

Nel presente paragrafo sono fornite le indicazioni operative, in relazione a quanto richiamato all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 159/2011, il quale "dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia anche prima di rilasciare o consentire i provvedimenti

indicati nell'art. 67 del D.Lgs 159/2011, fra i quali, al comma 1, lettera b, del medesimo art 67, si rinvengono *"le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

### **Articolo 53 - Tipologie di opere e occupazioni soggette al rilascio di concessione**

Le tipologie di opere/occupazioni in aree del demanio idrico fluviale, subordinate al rilascio del provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione concedente, sono riportate nell'Allegato F della D.g.r. XII/3668.

### **Articolo 54 - Soggetti che esercitano attività imprenditoriale**

L'art. 67 del D.Lgs 159/2011 specifica che la documentazione antimafia deve essere richiesta per l'esercizio di attività imprenditoriale.

L'attività imprenditoriale consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È un'attività direttamente collegata alla figura dell'imprenditore, così come definito all'articolo 2082 del Codice civile nel quale sono elencati i principali caratteri dell'attività imprenditoriale stessa (attività economica, organizzazione e professionalità).

Restano pertanto esclusi dal perimetro di applicazione della norma gli Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2), le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30) e i privati cittadini.

Così come riportato all'art. 83 c.3, lettera b), non è altresì necessario acquisire la documentazione antimafia nel caso di *"rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67"*.

### **Articolo 55 - Tipologie di Opere/occupazioni soggette o meno all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (attività imprenditoriali)**

L'art 67, specifica la necessità di acquisire la documentazione antimafia nel caso di *"concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale"*.

È necessario a tal fine distinguere se il bene demaniale oggetto di concessione costituisca o meno un elemento essenziale al fine dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Nel caso il bene oggetto di concessione costituisca un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ovvero se genera un benefico, un vantaggio, un reddito diretto e che pertanto in assenza di detto bene non è possibile esercitare tale attività, dovrà essere acquisita la documentazione antimafia da parte dell'amministrazione concedente. Viceversa, se l'oggetto della concessione rappresenta un elemento secondario rispetto all'insieme delle attività imprenditoriali non si riterrà di dover dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 67.

Premesso che tale valutazione è di competenza dell'Amministrazione concedente, sulla base di quanto sopra indicato, in riferimento alle voci dell'allegato F della D.g.r. XII/3668, ricadono nel perimetro di applicazione dell'art. 67 le occupazioni di aree demaniali (O1 e in determinati casi, O2, O3, O4, O6), le coperture (C2 solo in alcuni casi es. coperture di piazzali, parcheggi, cortili ecc..., comunque non per funzione viabilistica)

In via preliminare, si ritiene di poter escludere invece dal campo di applicazione tutte le altre tipologie quali: scarichi (Cod. S1, S2 e S3) in quanto solo funzionali e pertinenziali di un'eventuale attività imprenditoriale, gli attraversamenti (Cod. A1, A2 e A3) in quanto la titolarità è riconducibile alla casistica riportata all'art. 83 c.3, lettera b) e i transiti (T2 e T3 rilasciati a soggetti pubblici). Per le tipologie T1 dovrà esserne valutata puntualmente la necessità o meno di richiesta.

Di seguito una tabella riassuntiva con le varie casistiche (Tabella 1 dell'Allegato E della D.g.r. XII/3668).

**Tabella 1 dell'Allegato E della D.g.r. XII/3668**

Le indicazioni riportate nella tabella 1, in relazione alla necessità o meno di acquisizione della documentazione antimafia, costituiscono un riferimento a carattere generale. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento, basata sulla tipicità dell'istanza di concessione in esame.

<b>ELENCO TIPOLOGIE DI OPERE E OCCUPAZIONI (Rif. della D.g.r. XII/3668 F)</b>		<b>RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (art. 67 - D.Lgs 159/2011)</b>
Codice	Descrizione voci	
<b>A</b>	<b>Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali</b>	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	<b>NO</b>
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	<b>NO</b>
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	<b>NO</b>
<b>C</b>	<b>Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi</b>	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	<b>NO</b>
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	<b>NO se per funzione viabilistica, SI negli altri casi (parcheggi, piazzali ecc...)</b>
<b>S</b>	<b>Scarichi</b>	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	<b>NO</b>
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	<b>NO</b>
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	<b>NO</b>
<b>T</b>	<b>Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi</b>	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	<b>DA VALUTARE in base alle varie tipologie di richiesta</b>
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	<b>NO</b>
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	<b>NO</b>
<b>O</b>	<b>Occupazione di aree demaniali</b>	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	<b>SI</b>
O.1.2	Pioppetti e colture legnose pluriennali.	<b>SI</b>
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	<b>NO per orti e giardini DA VALUTARE (campi sportivi) SI per tutte le altre tipologie (campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche - aeromodellismo, softair).</b>
O.3.1 /2/3/ 4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo	<b>DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo</b>
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	<b>NO per riqualificazione ambientale DA VALUTARE in base alla singola richiesta di utilizzo per le aree di espansione controllata per la laminazione delle piene</b>
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	<b>NO</b>
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	<b>SI (ad esclusione dei privati frontisti)</b>

## **Titolo IX - Richieste di rimborso canoni per concessioni di polizia idraulica**

Qualora il soggetto titolare della concessione abbia provveduto ad effettuare un doppio pagamento, del canone di concessione di polizia idraulica oppure, comunque, un pagamento non dovuto o di un importo maggiore rispetto a quello dovuto, lo stesso, ha la possibilità di presentare all'Autorità idraulica competente la domanda per ottenere il rimborso dell'importo suddetto.

La domanda di rimborso può essere presentata entro 10 anni, che decorrono, ai fini dei termini della prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, dalla data del pagamento del suddetto importo non dovuto, in relazione sia ad importi relativi al canone di concessione sia eventualmente alla quota di imposta regionale, caso quest'ultimo che riguarda i pagamenti antecedenti all'annualità 2016.

l'Autorità idraulica competente procederà tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad emanare il provvedimento di rimborso, conclusivo del procedimento amministrativo. Qualora il procedimento dovesse concludersi oltre le tempistiche prestabilite, nel provvedimento di rimborso dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere indicate le motivazioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

In caso di istanza irregolare od incompleta i termini si interrompono a seguito della richiesta di integrazione motivata da parte dell'Autorità idraulica. Nella comunicazione devono essere indicati i termini per integrare la documentazione da parte del richiedente. Non è prevista la conclusione del procedimento con il silenzio- assenso da parte dell'amministrazione.

## **Titolo X - Convenzioni “Grandi Utenti”**

### **Articolo 56 - Premessa**

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *“..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”.*

Le convenzioni, che costituiscono accordo sostitutivo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di tutte le concessioni conosciute e richiamate all’interno della convenzione stessa, rappresentano uno strumento di semplificazione amministrativa, attraverso il quale sono disciplinate anche le modalità di regolarizzazione e di rilascio delle concessioni future.

### **Articolo 57 - Indicazioni operative per la gestione delle Convenzioni**

A differenza delle concessioni, che prevedono il rilascio di un decreto preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare, le Convenzioni possono essere stipulate direttamente dai soggetti interessati, utilizzando quale riferimento lo schema di convenzione tipo riportato all’Allegato G della D.g.r. XII/3668. Solo nel caso i contenuti della convenzione si discostino sensibilmente (per tipologia di prescrizioni, adempimenti, aspetti economici ecc...) dallo schema generale, si ritiene opportuno valutarne una preventiva nuova approvazione in Giunta regionale, prima della stipula.

Il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni, in data successiva all’atto di approvazione della Convenzione, fatto salvo specifiche indicazioni riportate nella Convenzione stessa, si dovrà concludere con specifico Decreto dirigenziale (senza la necessità quindi di sottoscrizione di un nuovo disciplinare) nei tempi previsti (90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza).

Per le modalità di registrazione dell’atto di Convenzione si deve fare riferimento a quanto riportato al relativo punto del presente regolamento.

## Articolo 58 - Appendice normativa

Riferimenti normativi Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica"

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione Civile"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"

Legge n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"

Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)


D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici"

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio"


## Articolo 59 - Rappresentazione aree del demanio idrico e fasce di rispetto

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


**Schema 1: Corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.**



**Schema 2: Corsi d'acqua con argini in rilevato.**




### Schema 3: Fiumi di grandi dimensioni con golene ed argini



Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

### Schema 4: Canali e canali affiancati da strade alzai



## **Titolo XI - Modulistica**

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G della D.g.r. XII/3668.

## Sommario

▪ <u>Decreto di Approvazione del Disciplinare di Concessione</u> .....	<u>2</u>
▪ <u>Schema di Disciplinare di Concessione</u> .....	<u>6</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e il Consorzio</u> .....	<u>9</u>
▪ <u>Convenzione tra Comune e la Comunità Montana</u> .....	<u>14</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale</u> .....	<u>19</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Regionale (con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)</u> .....	<u>29</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee di Telecomunicazioni esistenti e nuove con il Reticolo Idrico di competenza Regionale</u> .....	<u>43</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Infrastrutture viarie esistenti e nuove con il Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale (con i gestori/proprietari di ponti stradali)</u> .....	<u>49</u>
▪ <u>Convenzione per la gestione delle Interferenze di Linee Tecnologiche/Infrastrutture esistenti e nuove/scarichi nel Reticolo Idrico di competenza Comunale</u> .....	<u>61</u>
▪ <u>Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica</u> .....	<u>70</u>
▪ <u>Check List per la redazione delle Verifiche Idrauliche</u> .....	<u>72</u>
▪ <u>Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personalni</u> .....	<u>73</u>

## DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO\_DACQUA») («N\_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (\_\_\_\_) PER («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_

#### VISTI:

- il r. d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r. d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l. r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l. r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l. r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";  
*[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]*
- la l. r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali";
- l'art. 6 della l. r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la l. r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ " \_\_ Provvedimento Organizzativo \_\_\_\_\_";
- la d.g.r. \_\_\_\_\_ [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

**ESAMINATA** l'istanza di («DITTA\_RICHIEDENTE») con sede in («CITTÀ») prov (\_\_\_\_). («INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data \_\_\_\_\_ ed

assunta al protocollo n. \_\_\_\_\_, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO\_D'ACQUA») («N\_PROGR»), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n\_\_\_\_\_ del foglio n. \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_, prov. () per («OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO»)

**RILEVATO** che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale \_\_\_\_\_ esercita sullo stesso le funzioni di Autorità Idraulica competente;

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]*

**CONSIDERATO** che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

*[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]*

VISTA la nota protocollo n. \_\_\_\_\_ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole e che il/la suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

**PRESO ATTO:**

- della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO) / in cui è espresso parere idraulico favorevole;
- del corretto versamento degli importi dovuti dal richiedente (*inserire gli importi: canone, eventuali arretrati, imposte di bollo, belli per la registrazione degli atti*)

**VERIFICATA** a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di \_\_\_\_\_ («NUMERO in lettere»);

**VISTO** l'allegato schema di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

*[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]*

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

*[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]*

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (presente deliberazione), a causa di ..... *[SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico]*.

DATO ATTO che:

- Il termine del procedimento è stabilito alla data di firma del presente decreto;
- l'efficacia della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
- Il presente provvedimento non costituisce presunzione di legittimità dell'opera/manufatto in questione sotto il profilo edilizio o sotto altri profili e comunque diverso da quello inherente alla "polizia idraulica".

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA\_RICHIEDENTE) la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA\_CONCESSIONE \_\_\_\_ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente del disciplinare di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione stesso.

*[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]*

*CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € \_\_\_\_ e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (se soggetto privato o sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico) - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;*

*[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CANONE]*

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

*[SE LA CONCESSIONE NON È SOGGETTA A CAUZIONE]*

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

*[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]*

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante \_\_\_\_ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

*[ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: indicare uno dei seguenti casi]*

*LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE NON SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011):*

*La concessione non è soggetta all'acquisizione della comunicazione antimafia*

*LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SOGGETTO A ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ART. 83, C.1 E ART. 67, C.1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 159/2011: La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva della comunicazione antimafia*

*LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE A € 150.000,00 – ART. 91, C.1 lettera b) DEL D.LGS. N. 159/2011:*

*La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia*

*LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011:*

*La concessione è soggetta all'acquisizione preventiva dell'informazione antimafia*

*LA CONCESSIONE IN OGGETTO È RELATIVA A UN BENE DEMANIALE SU TERRENO AGRICOLO PER IL QUALE POTREBBERO ESSERE RICHIESTI SUCCESSIVAMENTE AIUTI ECONOMICI – ART. 83, C.3 BIS E ART. 91, C.1 BIS, DEL D.LGS. N. 159/2011):*

*La concessione è soggetta solo alla preventiva acquisizione della comunicazione antimafia, ma viene sottoposta a condizione risolutiva. All'atto della richiesta degli aiuti economici permane l'obbligo in capo al soggetto richiedente di darne comunicazione tempestivamente a Regione e di inviare la relativa informazione antimafia all'amministrazione concedente, pena la decadenza della concessione medesima.*

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

#### **D E C R E T A**

1. di rilasciare alla/al «DITTA\_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO\_D'ACQUA» («N\_PROGR>>), individuata dal / dai mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp. n\_\_\_\_\_ del foglio n. , nel Comune di «COMUNE prov ( ), per la realizzazione di «OPERA\_CHIESTA/USO CHIESTO>, per «DURATA\_CONCESSIONE \_\_\_ («NUMERO in lettere») successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente;
2. di approvare l'allegato schema di disciplinare rep. n.\_\_\_\_\_, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

#### *[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]*

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi dell'Allegato F alla d.g.r. n. \_\_\_\_ del\_\_\_\_\_ (presente deliberazione), pari a € ..... verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 (*se soggetto privato sul capitolo 3.0100.03.13252 se ente pubblico*) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

#### *[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CAUZIONE]*

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante\_\_\_\_\_ «SPECIFICARE MODILITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
6. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
7. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto (nel caso il disciplinare di concessione sia soggetto alla registrazione sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia);
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, unitamente allo schema di disciplinare per la sottoscrizione;
9. di subordinare l'efficacia della concessione alla sottoscrizione del disciplinare da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione, entro 30 giorni dal ricevimento, dello schema di disciplinare, da parte del richiedente

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale\_\_\_\_\_

## REGIONE LOMBARDIA

\* \* \*

### SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente della \_\_\_\_\_ e «DITTA\_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» - «CODICE FISCALE o PIVA», di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME», in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in \_\_\_\_\_ atti n. Protocollo \_\_\_\_\_) [e relativo progetto n. \_\_\_\_\_, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].

#### Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO\_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i** n. \_\_\_\_\_ del foglio n. \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso: \_\_\_\_\_.

#### Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA\_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, previa sottoscrizione da parte dell'utente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

#### Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

**L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale Sipiui, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato.** Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare, il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

**è fatto obbligo al titolare della concessione demaniale di comunicare alla Autorità idraulica competente ogni modifica nell'utilizzo del bene demaniale, sino a tale comunicazione ed al perfezionamento del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante egli rimane titolare della suddetta concessione e soggiace agli obblighi derivanti, ivi compreso il pagamento dei relativi canoni.**

*Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.*

*[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]*

**Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione/indennità di occupazione» e cauzione a garanzia e indennità di occupazione].**

*Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato sulla base dell'Allegato F ai sensi della d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione].*

*Il canone:*

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio*. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- così come previsto dalla l. r. 29 giugno 2009, n. 10, art. 6 c. 6, è aggiornato con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

*[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]*

**Art. 5 – Diritti dei terzi.**

*La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.*

**Art. 6 – Oneri vari**

*Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.*

**Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.**

*La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'espresso consenso dell'amministrazione concedente.*

*Il diverso uso dell'area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.*

*La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.*

*In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.*

*In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.*

*La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.*

*L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche \_\_\_\_\_) l'osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.*

**Art. 8 – Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

**Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.**

*Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.*

**Art. 10 – Controversie**

*Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.*

**Art. 11 – Domicilio legale.**

*Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .*

*Letto ed approvato*

**REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_

---

**«DITTA\_RICHIEDENTE»**

IL «QUALIFICA»

«NOME»

*Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.*

**REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE \_\_\_\_\_

---

**«DITTA\_RICHIEDENTE»**

IL «QUALIFICA»

«NOME»

*Il presente disciplinare è redatto in due copie originali e consta di n. ... pagine.*

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

**CONVENZIONE**  
tra  
**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**E IL CONSORZIO \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli Uffici del \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

tra

il Comune \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "il Comune", codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del \_\_\_\_\_

e

il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "il Consorzio di Bonifica", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. \_\_\_\_\_, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. \_\_\_\_/... del ..., "..." \_\_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

**PREMESSO** che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il \_\_\_\_\_, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua \_\_\_\_\_;

todo ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

**Articolo 2 – Oggetto**

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul \_\_\_\_\_, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

**Articolo 3 – Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

**Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica**

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul \_\_\_\_\_ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al \_\_\_\_\_, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del \_\_\_\_\_ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il \_\_\_\_\_ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

#### **Articolo 5 – Funzioni Comune**

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul \_\_\_\_\_ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti al bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti al \_\_\_\_\_ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

#### **Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali**

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno

trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

**Articolo 7 – Responsabilità e manleva**

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostrì che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune,  
\_\_\_\_\_.
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

**Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.**

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 9 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per il Consorzio di Bonifica  
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune  
Il \_\_\_\_\_

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE  
tra  
COMUNE DI \_\_\_\_\_  
E LA COMUNITÀ MONTANA \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli Uffici del \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

tra

il Comune \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "il Comune", codice fiscale n. \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del \_\_\_\_\_

e

la Comunità Montana \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito semplicemente "la Comunità Montana", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. \_\_\_\_\_, a ciò incaricato con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**VISTI:**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. \_\_/\_\_ del \_\_, “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

## **PREMESSO che:**

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. \_\_\_\_ del \_\_\_, “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua \_\_\_\_;

tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

## Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul , regolando condizioni e modalità di esecuzione.

### Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni \_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

## Articolo 4 – Attività Comunità Montana

## 1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul \_\_\_\_\_ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al \_\_\_\_\_, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del \_\_\_\_\_ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il \_\_\_\_\_ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

#### **Articolo 5 – Funzioni Comune**

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul \_\_\_\_\_ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il \_\_\_\_\_ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

## **Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali**

1. Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.
2. La Comunità Montana:
  - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa in vigore;
  - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
  - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
  - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
  - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

## **Articolo 7 – Responsabilità e manleva**

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune,  
\_\_\_\_\_.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

## **Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.**

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Articolo 9 – Definizione delle controversie**

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Per la Comunità Montana  
Il Presidente/Direttore

Per il Comune  
Il \_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE  
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da ..... , nella sua carica di dirigente ..... , domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. ..... del .....;

e

La società ..... (di seguito ..... ) con sede in ..... , Via ..... n. ...., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ...., R.E.A. n. ...., rappresentata da Dott. ..... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ..... rep. n. ...., raccolta n. .....

PREMESSO CHE:

- a) la società ..... costituita in attuazione ....*
- b) altre eventuali premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]*
  - I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
  - II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistiche presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre*

2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n. ....../.....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- f) la D.G.R. n. ....../.....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- g) la società ..... con nota n..... del ..... , sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- h) la società ..... con nota n..... del ..... , ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato ....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati .....;
- i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inherente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società ..... , nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati ..... , per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione

nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ..... a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora esecutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - Finalità**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale/AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

#### **ART. 3 - Concessione Unica**

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società ..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società ..... si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la

georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e l’aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

#### **ART. 4 - Verifica delle interferenze**

La società ..... con nota prot. n. ..... del ..... ha consegnato l’elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all’allegato “F” della D.G.R. n. ....../.....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati .....).

La società ..... certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che *[inserire le varie casistiche.....]*

- a) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- b) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);*
- c) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all’art.51 delle NTA del PTUA, conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”;*
- f) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all’art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, non conformi all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”;*
- g) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*
- h) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi non dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati ..... , Regione prende atto della dichiarazione della società ..... in merito a .....(conformità all’art.51 delle NTA del PTUA , all’art. 8 del “Regolamento Regionale Invarianza Idraulica”, compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ..... , significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società ..... , potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all’allegato “F” della D.G.R. n. ....../.....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati ....., che non risultano *compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"* Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società ..... dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società ..... si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di ....., le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società ..... si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*  
[oppure]
- *a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*  
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*  
[oppure]
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati ....., come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati ....., AIPO ha rilasciato parere in data ..... prot. n. ..... indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società ..... si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

*m) Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

#### **ART. 5 - Nuove Interferenze.**

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. ....../.....del ....., [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.g.r .....n. .... [inserire i riferimenti della presente deliberazione], dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

#### **ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica**

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società ..... quanto segue:

*(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".*

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul

sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno ..... la società ....., verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il ....., l'importo di euro ..... (diconsi .....,).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati .....

La società..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

#### **ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse**

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ....., per i periodi dal ..... al ..... l'importo complessivo di euro ..... (diconsi .....) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro ..... diconsi (.....), per un saldo di euro ..... diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro ..... diconsi (.....) per un totale complessivo di euro ..... (diconsi .....);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
  - ....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....,) entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
  - ....% a saldo del dovuto, pari a € ..... (diconsi .....,) entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
  - [oppure]....
  - la società ..... con nota prot. n. ..... del ..... ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

La società ..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società ..... entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società .....a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati .....trasmessi dalla società .....con nota prot. n. .....del .....

#### **Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

La società ..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno ..... e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

#### **ART. 9 - Garanzia**

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

#### **ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione**

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

#### **ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (*indicare il nominativo della società*)**

Sono a carico di .....(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile*

1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

#### **ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi**

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi (... o altre tempistiche da definire sulla base della tipologia di opere interferenti) alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

#### **Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

#### **ART. 14 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni .....

È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le *concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale*, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

#### **ART. 15 - Procedura di rinnovo**

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

#### **ART. 16 - Motivi di diniego**

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole

interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

#### **ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la società ..... deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art.19 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC .....

#### **Art. 20 - Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

#### **Art. 21 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il .....

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ .....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE  
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE  
(con società affidatarie/gestori del servizio idrico integrato)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da ..... , nella sua carica di dirigente ....., domiciliata per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitale dalla Giunta con deliberazione n. .... del .....

e

La società ..... (nel seguito ..... ) con sede in ....., Via ..... n. ...., Codice Fiscale e Partita IVA ....., iscrizione nel Registro delle Imprese di ..... R.E.A. n. ...., rappresentata da ..... domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua qualità di ....., legale rappresentante pro-tempore munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del CdA del ....., il cui verbale è stato regolarmente depositato presso il competente Registro delle Imprese, nonché della deliberazione del CdA del .....

**PREMESSO CHE:**

- a) la società ..... , risulta affidataria del Servizio Idrico Integrato della Provincia di.....;
- b) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali;  
*(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)*
- c) con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n. ..../..... del ..... , [inserire i

riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale, per i quali l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d'acqua;

- d) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- e) la D.G.R. n. ..... del ..... prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- f) la società ....., con nota n. .... del ....., sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- g) la società ....., con nota n. .... del ....., ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, con il reticolo idrico principale di competenza regionale e AIPO, così come note alla data della sottoscrizione della presente convenzione, e indicato nell'allegato n ....;
- h) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- i) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente alle modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società ....., nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- j) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati ....., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- k) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15

marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- I) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ..... a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse, pari a ..... euro, è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora esecutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **ART. 2 - Finalità**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e il rilascio dei nuovi provvedimenti di Polizia Idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

#### **ART. 3 - Concessione Unica**

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ..... e il demanio idrico in gestione a Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione,

..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società ..... si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere, allo stato disponibili, nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

#### **ART. 4 - Verifica delle interferenze**

La società ....., con con nota prot. n. ..... del ....., ha inviato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, note alla data di sottoscrizione della presente convenzione, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. ..... del .....

In particolare, per gli attraversamenti e gli scarichi individuati negli allegati ....., Regione prende atto della dichiarazione della società ..... in merito all'occupazione o meno di aree demaniali delle sopracitate opere, così come definito al punto 2 delle Linee guida di Polizia Idraulica (Allegato E alla d.g.r. n. ...../.....); nella fattispecie, si conviene che lo scarico sia classificato "con occupazione" qualora presenti le seguenti caratteristiche: condotte a sezione aperta, o a sezione chiusa ma in galleria o con manufatto di protezione di dimensioni superiori rispetto al manufatto di scarico. In via residuale, tutti gli altri scarichi sono pertanto da intendersi "senza occupazione".

Le interferenze sono state raggruppate, secondo la seguente classificazione, in base ai criteri di compatibilità idraulica definiti nell'Allegato H della D.g.r. n. ..... del .....

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili - canone ridotto al 10%;
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili – canone ridotto al 25%;
- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle

condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2. – canone ridotto al 75%;

- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili – canone al 100%;
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili- Canone ridotto al 10%;
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017 – canone ridotto al 40%;
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone ridotto al 75%;
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%;
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904 – canone al 100%.

Preso atto dell'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, le Parti certificano che:

- negli allegati 1AR e 1AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a ..... o ai comuni per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4AR e 4AA sono riportati gli attraversamenti, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessionario e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità;
- negli allegati 1SR e 1SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, considerati adeguati e compatibili in quanto riferiti a pratiche di concessioni intestate a ..... per i quali la stessa società risulta affidataria per la gestione del servizio idrico e già inserite nell'applicativo S.I.P.I.U.I.;
- negli allegati 4SR e 4SA sono riportati gli scarichi, rispettivamente di competenza Regionale e AIPO, da regolarizzare sotto il profilo concessionario e attualmente considerati non adeguati e non compatibili in quanto privi di documentazione tecnica e verifiche idrauliche atte a definirne le condizioni di compatibilità.

Con riferimento alle opere (attraversamenti e scarichi) riportati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA Regione rilascia un'autorizzazione concessoria provvisoria della durata di ..... anni.

..... si impegna, entro il sopracitato termine di ..... anni, a redigere e consegnare periodicamente a Regione/AIPO, attraverso le seguenti tempistiche, le verifiche idrauliche relative alle opere comprese nei sopracitati allegati ed i conseguenti piani, contenenti le modalità di esercizio provvisorio, da attuare fino all'adeguamento delle opere:

- il ....% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il .....;
- il ....% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il .....;
- il ....% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il .....;
- il ....% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il .....;
- il ....% delle verifiche riferite alle opere di cui agli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA entro il .....

La documentazione di cui alle suddette verifiche dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato all'allegato: "check list criteri per la redazione delle verifiche idrauliche".

In seguito alle istruttorie condotte dalle rispettive Autorità Idrauliche competenti (Regione e AIPO), le opere saranno classificate e riportate nei rispettivi allegati, in aggiornamento periodico alla presente convenzione, sulla base dei criteri di compatibilità idraulica previsti nell'Allegato H della d.g.r. n. ..... del ....., anche ai fini della valutazione dei fattori di riduzione del canone (fatta salva l'applicazione del canone minimo).

Relativamente agli scarichi che, a seguito delle verifiche idrauliche effettuate, non risultassero conformi alla normativa vigente di settore, ..... si impegna, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della ....., ad effettuare le attività necessarie per l'individuazione degli interventi funzionali all'adeguamento delle opere e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Alla scadenza del termine dei ..... anni, Regione valuterà la pianificazione delle attività e delle misure previste per la risoluzione della non conformità delle opere, in relazione della quale sarà possibile rideterminare, sulla base degli esiti delle istruttorie condotte, una ulteriore successiva fase autorizzatoria transitoria o definitiva.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi e/o degli attraversamenti individuati negli allegati 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, come meglio specificato in premessa, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non

riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione o AIPO dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermo restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società ..... si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoriale o di intervento di manutenzione straordinaria, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito. Gli interventi da realizzare e la definizione puntuale del tratto fluviale oggetto dell'intervento stesso, dovranno essere definiti e concordati con l'Autorità Idraulica competente (Ufficio Territoriale Regionale/AIPO) a seguito di sopralluogo congiunto con .....;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) a mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere sottoposta a una nuova verifica idraulica e autorizzata;
- f) a mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;
- g) a garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- h) a prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione;

- a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
- b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;
- i) a eseguire verifiche periodiche in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo, con cadenza periodica e comunque a seguito di eventi di piena rilevanti, per monitorare le quote del fondo alveo e per verificare la copertura della tubazione;
- j) a realizzare ogni opera o intervento che si rendano necessari per la sicurezza della linea: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto.

#### **ART. 5 - Nuove Interferenze**

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. .... del ....., in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della % definita nell'Allegato H alla D.G.R. n. .... del ..... ed approvato il provvedimento di concessione, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. .... del .....), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori atti alla risoluzione della criticità, nelle more dell'espletamento delle procedure concessorie ordinarie.

#### **ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica**

In funzione di quanto riportato nelle premesse, Regione riconosce a ..... quanto segue:

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 1AR, 1AA, 1SR e 1SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 10% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. .... del ....., fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti di cui alle tabelle 2AA e 2AR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 25% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. .... del ....., fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli scarichi di cui alle tabelle 2SA e 2SR l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 40% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. .... del ....., fatto salvo

l'applicazione del canone minimo;

- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 3SA, 3SR, 3AA e 3AR, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 75% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. .... del ...., fatto salvo l'applicazione del canone minimo;
- per gli attraversamenti e gli scarichi di cui alle tabelle 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, l'importo del canone, relativo ad ogni singola opera, è pari al 100% dell'importo, così come definito nella D.G.R. n. .... del ....

La società ...., entro il mese di dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta cognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sopracitato applicativo le eventuali nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione e a ritrasmettere a Regione gli elenchi aggiornati. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016.

A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno ...., la società .... verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro e non oltre il ...., l'importo di € ..... (diconsi .....).

Tale pagamento tiene conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA.

La società .... si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

#### **ART - 7: Canoni demaniali/indennità di occupazione per occupazioni pregresse**

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, come indicato alla lettera ..... delle premesse, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture/scarichi, individuate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA, per i periodi dal ..... al ..... l'importo è così definito:

- importo canoni non versati pari a € .....;
- importo interessi legali sui canoni non versati pari a € .....;
- importo indennità di occupazione pari a € .....;
- importo maggiorazione del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4

sull'importo di indennità di occupazione pari a € .....;

b) l'importo complessivo pari a € ..... , relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo, sarà versato secondo le date indicate:

- .....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro il .....;
- .....% a saldo del dovuto, pari a € ..... (diconsi .....), entro il .....;
- .....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro il .....;
- .....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro il .....

La società ..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia alla società ..... entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società ..... a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati 1AR, 1AA, 1SR, 1SA, 2AR, 2AA, 2SR, 2SA, 3AR, 3AA, 3SR, 3SA, 4AR, 4AA, 4SR e 4SA trasmessi dalla società ..... con nota prot. n. ..... del .....

#### **Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

La società ..... da atto che non sussistono opposizioni/azioni legali eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno ....., Regione si impegna a nulla più pretendere in relazione a eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

#### **ART. 9 - Garanzia**

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al ..... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima

istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

#### **ART. 10 - Escusione parziale della fideiussione**

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l’U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l’U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell’ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

#### **ART. 11 - Oneri e spese di registrazione**

Sono a carico di ..... il pagamento dell’imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell’imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

#### **ART. 12 – Messa fuori servizio temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi**

L’U.T.R. competente per territorio/AIPO, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d’acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all’esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà a Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

### **Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

L’U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

### **ART. 14 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni ..... (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

### **ART. 15 - Procedura di rinnovo**

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

### **ART. 16 - Motivi di diniego**

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che ..... possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L’obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell’interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

### **ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando

richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I. in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, ..... deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 19 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC: .....

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC: .....

#### **Art. 20 - Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

#### **Art. 21 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il .....

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ .....

Allegati (*a titolo esemplificativo*):

- 1AR Attraversamenti, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1AA Attraversamenti, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati ma compatibili
- 2AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati ma compatibili

- 3AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 3AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2.
- 4AR Attraversamenti, di competenza Regione non adeguati, non compatibili
- 4AA Attraversamenti, di competenza AIPO non adeguati, non compatibili
- 1SR Scarichi, di competenza Regione, adeguati e compatibili
- 1SA Scarichi, di competenza AIPO, adeguati e compatibili
- 2SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 2SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati (ai sensi del D.lgs 152/06) compatibili (ai sensi del R.D. n. 523/1904) non conformi al PTUA e/o al R.R. 7/2017
- 3SR Scarichi, di competenza Regione, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 3SA Scarichi, di competenza AIPO, autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06 ma non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904
- 4SR Scarichi, di competenza Regione, non compatibili
- 4SA Scarichi, di competenza AIPO, non compatibili
- Tabella riassuntiva Calcolo canoni e indennità di occupazione
- Check list - criteri per la redazione delle verifiche idrauliche

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE DI TELECOMUNICAZIONI ESISTENTI E NUOVE CON IL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito “Regione” o “Parte”) rappresentata per il presente atto da ....., nella sua carica di dirigente ....., domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. .... del .....

e

La società ....., con sede legale in ....., Via ..... n. ...., capitale sociale Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA ....., n. REA ....., qui rappresentata nella persona di ....., C.F. ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di ..... della medesima società (di seguito ..... o “Parte” e, congiuntamente a Regione, le “Parti”).

PREMESSO CHE:

- a) la società ..... (nel seguito anche .....) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di comunicazione elettronica (aggiungere altre eventuali specifiche);
- b) ....., per il perseguitamento del proprio oggetto sociale, ha ottenuto un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003;
- c) l'attività di ..... si inquadra in un preciso contesto legislativo orientato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ritenute strumento indispensabile per la crescita del Paese;
- d) il piano avviato da ..... per la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica su scala nazionale risponde agli obiettivi previsti, massimizzando l'utilizzo, in linea con quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2014/61/EU del 15 maggio 2014, delle infrastrutture esistenti e adottando tecniche di intervento che tutelano l'integrità dei luoghi, al contempo minimizzando gli eventuali disagi;

*(inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze)*

- e) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico;
- f) con Legge regionale 1/2000, art. 3, comma 114 sono state definite le competenze di Regione e degli EE.LL sul reticolo idrico;
- g) con Legge regionale del 18 aprile 2012 n. 7 si dispone che l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, in conformità all'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, così come interpretato dall'art. 12 del d.lgs. n. 33/2016;

- h) la Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- i) le Parti convengono di addivenire alla stipula di una convenzione ai fini della gestione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- j) la società ..... con nota prot. n. .... del ..... agli atti regionali n. .... del ..... sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato.....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati.....;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione per la definizione concordata di una disciplina complessiva volta a garantire la semplificazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica di proprietà pubblica nel territorio della Regione Lombardia e correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori negli allegati....., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO, note all'atto della presente convenzione;
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva gestione delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - Finalità**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di concessione di Polizia idraulica relativi all'utilizzo ed occupazione di aree demaniali;
- b) la gestione delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO nel rispetto, della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

### **ART. 3 - Concessione Unica**

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze tra le linee tecnologiche/infrastrutture, e le occupazioni di aree demaniali interessate dall'attività in capo a ..... ed il demanio idrico fluviale afferente al reticolo idrico principale.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, ..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. ..... si impegna, pena la revoca dei benefici previsti ..... a fornire i dati delle opere ai fini del loro inserimento nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

### **ART. 4 - Gestione delle interferenze e occupazioni**

La società ..... con nota prot. n. ..... del ..... agli atti regionali n. ..... ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture e delle occupazioni di aree demaniali, individuate sulla base degli elaborati progettuali delle aree interessate dall'intervento, con Regione Lombardia e classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. ....../..... del ..... (allegati.....).

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi e le occupazioni individuati nell'allegato ....., Regione prende atto della dichiarazione della società ..... in merito all'impegno a realizzare gli interventi a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

Qualora Regione Lombardia dovesse accettare, una volta ultimati i lavori, la non conformità degli interventi alle prescrizioni normative vigenti, la stessa procederà a richiedere a ..... l'impegno a presentare una proposta di modifica o di adeguamento dell'opera entro 60 giorni dalla data di accertamento della non conformità.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dalla realizzazione delle opere ricoprendenti attraversamenti/parallelismi/occupazioni - individuate negli elaborati progettuali.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

In caso gli interventi interessino aree sottoposte alla competenza di altre Autorità/Enti, ..... si impegna all'osservanza delle eventuali prescrizioni da questi impartite. Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, ..... si impegna:

- a) a non realizzare alcuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO, Autorità Idrauliche per i corsi d'acqua di rispettiva competenza, da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti imputabili a .....

- c) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.

#### **ART. 5 - Nuove Interferenze e occupazioni**

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture interferenti con il demanio idrico di competenza regionale/AIPO, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. ..../.....del ....., [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente e della conclusione dell'iter del procedimento nel sistema informatico S.I.P.I.U.I. da formalizzarsi con specifica comunicazione di Regione (U.T.R.), i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione.

#### **ART. 6 – Corretta esecuzione dei lavori**

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti funzionali alle attività di ....., l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a .... (.....) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio provvederà ad inviare a ..... formale diffida ad eseguire quanto richiesto. In caso di inadempienza da parte di ....., l'U.T.R. si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. In tale eventualità ..... si impegna a rimborsare a Regione le somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi.

#### **ART. 7 - Oneri e spese del Concessionario .....**

In attuazione della vigente normativa, le Parti convengono sin d'ora che gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, fermo restando l'obbligo per ..... di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Sono a carico di ..... il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 04/08/2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

#### **ART. 8 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi**

L'U.T.R. competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. .... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

#### **Articolo 9 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a ..... di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

#### **ART. 10 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni ..... (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito. Le nuove interferenze/occupazioni, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

#### **ART. 11 - Procedura di rinnovo**

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

#### **ART. 12 - Motivi di diniego**

L'U.T.R. competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **ART. 13 - Revoca delle concessioni**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione Lombardia revocare in qualunque momento singole interferenze, dandone preventiva comunicazione alla Società, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

#### **ART. 14 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione, in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in S.I.P.I.U.I., in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, su richiesta dell'UTR competente, la società ..... deve provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

#### **Art.15 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....  
Per Regione Lombardia ..... e-mail PEC .....

**Art. 16 - Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

**Art. 17 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data .....

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ .....

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI E NUOVE  
CON IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE  
(con i gestori/proprietari di ponti stradali)

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da ..... , nella sua carica di dirigente ....., domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. ..... del .....;

e

....., di seguito denominata .....(CF ..... con sede in ..... , Via .....n. ....), rappresentata dal Dott. ..... (CF .....), domiciliato per la carica presso ....., nella sua qualità di ..... munito degli occorrenti poteri in forza della delega con:..... sino a .....

**PREMESSO CHE:**

- a) la ..... risulta proprietaria della rete stradale di competenza e di tutti i manufatti ad essa annessi tra cui quelli interferenti con il reticolo idrico principale: ponti, scarichi, occupazioni;
- b) la ..... ha in carico la gestione e la manutenzione di tali manufatti;
- c) (*inserire altre eventuali premesse relative alla tipologia di società, alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti e/o all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze*)
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni concessori annuali;
- e) con le deliberazioni di Giunta Regionale (nel seguito D.G.R.) n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale (nel seguito D.D.G.) Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana n. 13807 del 22 dicembre 2016, con D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017, n. XI/698 del 24 ottobre 2018, con D.D.G. Territorio e Protezione Civile n. 16869 del 22 novembre 2019, con D.G.R. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021, con D.D.G. n. 17926 del 6 dicembre 2022 e con D.G.R. n. ..../.....del ....., Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico, nonché i corsi d'acqua del reticolo idrico principale,

per i quali l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito AIPO) è stata individuata quale Autorità Idraulica competente, restando tale ruolo in capo a Regione (Uffici Territoriali Regionali) per i restanti corsi d’acqua;

- f) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare specifiche convenzioni con i soggetti concessionari del demanio idrico di competenza;
- g) la D.G.R. n. ....../..... del ..... prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con Regione, possano versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;
- h) la società ..... con nota n..... del ....., sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4(art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- i) la società ..... con nota n..... del ....., ha trasmesso a Regione l’elenco delle interferenze (ponti stradali) e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato ....), con il reticolo idrico principale di competenza regionale/AIPO ad oggi note e indicate negli allegati .....
- j) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- k) le Parti hanno inteso sottoscrivere la presente convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell’anno corrente e delle indennità per le annualità pregresse dovute da parte della ....., nonché la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO, che comprenda l’intera gestione amministrativa;
- l) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO delle opere di proprietà di .....
- m) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all’art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze e le occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e di AIPO e certezza nella quantificazione e nel pagamento dei canoni; in particolare l’applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in

quanto comporta per ..... e Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie ai corretti e tempestivi pagamenti e riscossioni dei canoni concessori demaniali;

n) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ..... a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora esecutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE**

**ART. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 - Finalità**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale e di AIPO:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, assicurando una uniforme applicazione sul territorio provinciale/lombardo.

**ART. 3 - Concessione Unica**

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni per tutte le interferenze con il reticolo idrico principale in gestione a Regione e ad AIPO dei manufatti di proprietà/in gestione di .....: .....

..... si impegna:

- **a consegnare, entro il .....**, a Regione:

- o n..... schede tipo (Allegati .... e Allegati ....) per le interferenze prive di documentazione tecnica atta a valutare la compatibilità idraulica delle opere;
- o n..... schede sintetiche con le condizioni d'esercizio transitorio per le opere che risultassero non adeguate e/o non compatibili come previsto al punto 3.3. della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fasce A e B", che costituisce l'allegato 4 delle "Norme d'Attuazione – Direttive di Piano" del P.A.I.;

..... si impegna per i ponti in esercizio transitorio, a predisporre nei successivi .... anni le proposte di adeguamento come previsto al punto 3.3. della “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno della fasce A e B”, che costituisce l’allegato 4 delle “Norme d’Attuazione – Direttive di Piano” del P.A.I.

..... si impegna, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, ad effettuare sulle opere interferenti in esercizio transitorio, tutte le azioni, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. Con riferimento alle interferenze per cui non si conoscono i parametri idraulici, queste, sino a quando non verrà prodotta la scheda tipo di cui agli Allegati ..... e ..... e l’eventuale scheda per l’esercizio transitorio, verranno considerate non adeguate e non compatibili.

Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e l’aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

#### **ART. 4 - Verifica delle interferenze**

La società ..... con nota prot. n. ..... del ..... ha consegnato l’elenco delle interferenze e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all’allegato “F” della D.G.R. n. ....../..... del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati .....).

La società ..... certifica ai sensi dell’art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che *[inserire le varie casistiche.....]*

- a) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO);*
- b) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO);*
- c) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*

*(aggiungere altre eventuali occupazioni/scarichi)*

Regione e AIPO sono tenute indenni e sollevate da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall’esercizio di tutte le interferenze oggetto della presente convenzione, come meglio specificato in premessa, anche in relazione all’instaurarsi nel corso d’acqua in argomento, di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena. Inoltre, in merito alle interferenze non compatibili o non ancora verificate idraulicamente, il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica. Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare o per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel

caso in cui Regione o AIPO dovessero introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

....., fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, si impegna a rispettare per tutte le interferenze le seguenti prescrizioni:

*(prescrizioni generali)*

- a) non realizzare nessuna opera, anche provvisoriale o di manutenzione straordinaria, senza aver prima presentato istanza in SIPIUI ed ottenuto autorizzazione della rispettiva Autorità Idraulica competente per reticolo (Regione/AIPO)
- b) attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali fenomeni di esondazione e rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati da eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) farsi carico, per la sezione d'alveo interessata dalla singola interferenza oggetto della presente convenzione, di ogni ripristino che si rendesse necessario alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali;
- e) garantire sempre la possibilità di accesso all'alveo per le attività di manutenzione del reticolo idrico interessato;
- f) prevedere idonee e specifiche misure di segnalazione, allertamento, prevenzione e sicurezza che non abbiano soluzione di continuità per interdire con immediatezza l'accesso all'area in caso di situazioni di rischio idraulico riguardanti il bacino idrico del corso d'acqua oggetto della concessione:
  - a. le misure dovranno essere comunicate all'autorità locale di protezione civile ed essere periodicamente aggiornate;
  - b. le misure dovranno anche prevedere il responsabile delle operazioni, i livelli idrici di riferimento (allagamento, inaccessibilità, ecc.), l'individuazione delle operazioni da svolgere ed il personale necessario per l'attuazione;

g) realizzare ogni opera che si rendesse necessaria per la stabilità strutturale del ponte/tombinatura: il Concessionario ne è responsabile ai fini della sicurezza non solo in termini idraulici, ma anche statici e sotto ogni altro aspetto;

*Inserire eventualmente altre prescrizioni:*

*(ad esempio per gli scarichi)*

h) *mantenere la portata dei singoli scarichi autorizzati inalterata; qualsiasi modifica o variazione in incremento, dovrà essere oggetto di nuova istanza in SIPIUI, sottoposta a una nuova verifica idraulica e acquisire la necessaria autorizzazione;*

i) *mantenere il manufatto di scarico efficiente al fine di non causare dilavamenti ed erosioni localizzate lungo la scarpata del corso d'acqua e nella sezione d'alveo sottesa, e garantire tutti gli interventi di recupero e stabilizzazione di eventuali fenomeni di dissesto causati dallo scarico medesimo;*

*(ad esempio, per gli attraversamenti classificati come non adeguati e non compatibili in assenza di verifiche idrauliche)*

..... si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti per cui non si conoscono i parametri idraulici e quindi da sottoporre a verifica di compatibilità idraulica, pertanto trattati come non adeguati e non compatibili:

1. effettuare interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, al fine di mantenere la massima capacità di deflusso;
2. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

*(ad esempio, per gli attraversamenti provvisti di verifiche idrauliche e classificati non adeguati e non compatibili)*

..... si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche per l'esercizio transitorio dei ponti provvisti di verifica di compatibilità idraulica e ritenuti non adeguati e/o non compatibili:

1. posare, dove non presente, un idrometro con evidenziato il livello di guardia e il livello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere sospesa l'agibilità, e comunicarne immediatamente l'avvenuta installazione, valutando la possibilità d'installare un unico idrometro per sezioni d'asta fluviale omogenee ed interessate da più ponti;

2. rispettare la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte/tombinatura, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso come definito nella scheda per l'esercizio transitorio;
3. procedere con gli aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera e all'adempimento delle specifiche operazioni correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/2/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici e come previsto dalla scheda per l'esercizio transitorio.

#### **ART. 5 - Nuove Interferenze**

..... in caso di realizzazione di nuove opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e di AIPO presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. ..... del .....

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone, ridotto sulla base della percentuale definita nella D.G.R. n. ..... del ..... [inserire i riferimenti della presente deliberazione] ed emessa la specifico decreto d'autorizzazione idraulica, i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati, fatto salvo i casi di carattere emergenziale, per i quali, previa valutazione dell'Autorità Idraulica competente, sarà rilasciata l'autorizzazione provvisoria prevista dalle "Linee Guida di Polizia Idraulica" (Allegato E alla D.G.R. n. ..... del ..... ) al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, nelle more dell'espletamento delle procedure di adeguamento/completamento annuo della convenzione.

....., in caso di presa in carico da altri enti (.....), a seguito di appositi atti sovraordinati, di opere interferenti con il demanio idrico di competenza regionale e AIPO, dovrà:

- nel caso l'opera interferente sia già regolarmente concessa, dare comunicazione a Regione che provvederà ad avviare una procedura di subentro che si perfezionerà con un provvedimento dell'Ufficio Territoriale Regionale nel quale si prenderà atto, che si tratta di un trasferimento di una concessione in virtù di un atto sovraordinato;
- nel caso l'opera interferente fosse sprovvista di atto concessorio, presentare istanza tramite il sistema informatico SIPIUI, allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. ..... del .....

In entrambi i casi ..... dovrà corrispondere i canoni esclusivamente dalla data di trasferimento/consegna dell'opera interferente. Gli eventuali importi dovuti, derivanti da canoni pregressi o da indennità per occupazione senza titolo, che potranno essere richiesti da Regione Lombardia, dovranno essere versati dai precedenti proprietari/gestori dell'opera/manufatto.

## **ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica**

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla società ..... quanto segue:

*(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".*

....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo importo degli arretrati, così come stabilito dalla l.r. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno ....., verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il ....., l'importo di euro ..... (diconsi .....).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati .....

..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

## **ART - 7: Canoni demaniali/indennità per occupazioni pregresse**

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ....., per i periodi dal ..... al ..... l'importo complessivo di euro ..... (diconsi .....) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro ..... diconsi (.....), per un saldo di euro ..... diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro ..... diconsi (.....) per un totale complessivo di euro ..... (diconsi .....);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
  - ....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

- ....% a saldo del dovuto, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
- *[oppure]*....
- la società ..... con nota prot. n. ..... del ..... ha presentato istanza di rateizzazione per il versamento dell'importo dei canoni concessori arretrati e/o degli indennizzi per occupazioni senza titolo, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2489 del 18 novembre 2019.

..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione attraverso le modalità riportate nell'avviso di pagamento pagoPA, che verrà inviato da Regione Lombardia a..... entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società .....a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati .....trasmessi da.....con nota prot. n. .....del .....

#### **Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno ..... e della prima rata per gli arretrati Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

#### **ART. 9 - Garanzia**

*(se soggetto privato)* A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ..... costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al *(importo da pattuire)* ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escusione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

*(se ente pubblico)* ..... non è soggetta agli obblighi di garanzia in quanto “gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale” (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2).

#### **ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione**

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l’U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l’U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell’ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l’esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

#### **ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario (indicare il nominativo della società)**

Sono a carico di ..... il pagamento dell’imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e Legge n. 122 del 19 agosto 2022*) ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell’imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

#### **Articolo 12 - Modificazioni e spostamenti manufatti interferenti**

L’U.T.R. competente per territorio/AIPO potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere a ..... di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

#### **ART. 13 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni ..... (.....). È esclusa ogni forma di proroga o rinnovo tacito.

Le concessioni relative a nuove opere/occupazioni interferenti con il reticolo idrico principale, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione, scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

#### **ART. 14 - Procedura di rinnovo**

La Convenzione potrà essere rinnovata in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

### **ART. 15 - Motivi di diniego**

Regione può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ART. 16 - Revoca delle concessioni/convenzione**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà di Regione revocare in qualunque momento le concessioni riferite a singole interferenze, senza che ..... possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

### **ART. 17 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

..... può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta a Regione in caso di rinuncia dalla Convenzione, o presentando richiesta di rinuncia in SIPIUI in caso di rinuncia a singole concessioni. In caso di rinuncia a una o più concessioni, Regione predisporrà apposito decreto di cessazione contenente tutte le prescrizioni necessarie affinché ..... provveda, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere ed alla rimessa in pristino dell'area demaniale. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data di comunicazione della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.

### **Art.18 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per ..... e-mail PEC: .....

Per Regione Lombardia ..... e-mail PEC: .....

### **Art. 19 - Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto

dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

**Art. 20 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano in data .....

Per REGIONE LOMBARDIA

Per .....

.....

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE  
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI ..... (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da ..... , nella sua carica di ..... , domiciliato per la sua funzione presso ..... con sede legale in ..... , in forza di delega conferitagli da ..... con deliberazione.....; ;

e

La società ..... (di seguito ..... ) con sede in ..... , Via ..... n. ...., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ...., R.E.A. n. ...., rappresentata da Dott. ..... legale rappresentante in virtù di procura Notaio ..... in ..... del ..... rep. n. ...., raccolta n. ....

PREMESSO CHE:

- a) *la società ..... costituita in attuazione ....*
- b) *altre premesse relative alla società e alle partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti*
- c) *altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze .... [di seguito i casi previsti]*
  - I. *Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;*
  - II. *Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - III. *I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;*
  - IV. *I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistiche presso i ministeri competenti.*
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015, con decreto del

Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. ....../....., [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della lr 1/2000;
- f) la D.G.R. n. ....../....., [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ..... ha consegnato/si impegna a consegnare entro il ..... lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ..... ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato ....;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società ....., nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società ..... a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il .....

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) le modalità di gestione dei provvedimenti di Polizia idraulica in essere e di rilascio dei nuovi provvedimenti di concessione relativi all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali;
- b) le modalità di pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

## ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ..... di proprietà/in gestione della società ..... ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

## ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società ..... con nota prot. n. ..... del ..... ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. ..../.....del ..... , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati .....).

La società ..... certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO);*
- b) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPO);*
- c) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPO paragrafo 3.3.2;*
- d) *negli allegati ..... sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;*
- e) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- f) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";*
- g) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;*

h) *negli allegati ..... sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati ....., il Comune prende atto della dichiarazione della società ..... in merito a .....(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA , all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ....., significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società ....., potrà richiedere alla società ..... di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

*[oppure]*

- *presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

*[oppure]*

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati ....., che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società ..... dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società ..... si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società ..... si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

*[oppure]*

- *a presentare entro ..... una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

*[oppure]*

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

*[oppure]*

- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di*

*adeguamento.*

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (*e/o attraversamenti*) individuati negli allegati ....., come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società ..... si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzi l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

#### **ART. 5 - Nuove Interferenze.**

La società ....., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

#### **ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica**

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società ..... la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società ....., l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società ....., entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società ..... una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno ..... la società ....., verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in pre messa, entro il ..... l'importo di euro ..... (diconsi Euro ...../00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati .....

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società ..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 , o decreto direttoriale.

#### **ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse**

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ....., per i periodi dal ..... al ..... l'importo complessivo di euro ..... (diconsi ..... ) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro ..... diconsi (.....), per un saldo di euro ..... diconsi (.....) al quale va sommato l'incremento del 10% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4, pari a euro ..... diconsi (.....) per un totale complessivo di euro ..... (diconsi .....);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
  - ....% dell'importo di cui sopra, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
  - ....% a saldo del dovuto, pari a € ..... (diconsi .....), entro ..... giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società ..... provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di..... con le modalità indicate dal Comune .....

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società ..... a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali

indicate negli allegati ..... trasmessi dalla società ..... con nota prot. n. ..... del .....

#### **Art. 8 - Ricorsi amministrativi**

La società ..... si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno ..... e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

#### **ART. 9 - Garanzia**

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società ..... costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

#### **ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione**

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società ..... dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

#### **ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario**

Sono a carico di ..... (*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*), ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

#### **ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti**

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società ..... la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi

sopraddetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società ..... concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

#### **Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti**

Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società ..... di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

#### **ART. 14 - Durata**

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni .....

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

#### **ART. 15 - Procedura di rinnovo**

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

#### **ART. 16 - Motivi di diniego**

Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

#### **ART. 17 - Revoca delle concessioni/convenzione**

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della convenzione.

#### **ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)**

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art.19 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società ..... e-mail PEC .....

Per il Comune ..... e-mail PEC .....

**Art. 20 - Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore

**Art. 21 - Controversie**

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti all'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI .....

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in ..... il .....

Per il Comune .....

Per la SOCIETÀ .....

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito <https://www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/>

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS/CRS, Carta Nazionale/Regionale dei Servizi e lettore di smartcard (modalità disponibile solo per i soggetti residenti in Lombardia), credenziali personali CNS/CRS e codice usa-e-getta (OTP).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria.

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica).

---

**Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:**

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

**Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico**

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore

- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- e-mail rappresentante legale o amministratore

---

#### **Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica**

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

##### **1. Relazione tecnica costituita da:**

- Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;  
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

##### **2. Elaborati grafici:**

- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- Profilo idraulico;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

##### **3. Certificazioni allegate:**

- Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

CHECK LIST CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

SCARICHI – S.2 e S.3			
Documentazione richiesta	Non presenti in SIPIUI	Presenti in SIPIUI	
	<i>Nuovi o esistenti da regolarizzare o rinnovi</i>	<i>Con concessione Vigente</i>	<i>Senza concessione o concessione scaduta</i>
<b>Relazione Tecnica</b> , costituita da:			
1. Descrizione dello scarico in progetto e motivazioni della sua realizzazione 2. Luogo, dati catastali (foglio mappa e numero mappale)* 3. Caratteristiche tecniche dello scarico**	Si	No	Si
<i>*Nel caso di occupazione d'area demaniale specificare il calcolo della superficie occupata **Relazione geologica (opere di particolare rilevanza)</i>			
<b>Elaborati grafici:</b>			
1. Corografia scala 1:10.000, con evidenziato il tratto/l'area interessato/a dallo scarico richiesto * 2. Estratto mappa catastale (scala 1:1.000), con il posizionamento dello scarico richiesto (riportante anche l'area demaniale e la fascia di rispetto) 3. Estratto PGT e/o Certificato di destinazione urbanistica 4. Pianta, sezione/i e particolari, in scala adeguata, dello scarico richiesto* (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) 5. Sezione/i trasversale/i al corso d'acqua, in scala adeguata, dello scarico richiesto – (Per S3: l'/le opera/e interessa/no direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie) 6. Profilo idraulico	Si	No	Si
<i>*Planimetria inquadramento delle opere (in caso di più scarichi)</i> <i>* le tavole di inquadramento (es. corografia...) possono essere sostituite dai dati vettoriali (shapefile) di geolocalizzazione delle opere o schede monografiche tipo</i>			
<b>Documentazione fotografica</b> dello stato dei luoghi, con individuazione cartografica dei punti di ripresa	Si	No	Si
<b>Coordinate geografiche</b> dei singoli scarichi in sistema di riferimento WGS 84-UTM 32N -EPSG 32632 (caricamento massivo in SIPIUI e relativa georeferenziazione - ARIA)	Si	Si	Si
<b>Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06</b> ovvero copia dell'istanza presentata alla Provincia/ Città Metropolitana di Milano per il rilascio di tale autorizzazione	Si	No	Si
<b>Verifica idraulica di compatibilità</b> asseverata e sottoscritta da professionista abilitato che espliciti in particolare se lo scarico:			
1. è compatibile ai sensi del RD 523/1904 2. è conforme all'art. 51 del NTA del PTUA, per gli scaricatori di piena (S3); in caso contrario, se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso (per scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale di Invarianza Idraulica Dgr 7372/2017)			
<b>Inoltre, deve esplicitare:</b>			
- per gli scarichi S2 esistenti: se lo scarico stesso è associato a una trasformazione che era tenuta all'applicazione del r.r. 7/17 al momento della sua realizzazione. In caso affermativo, indicare se lo scarico: • rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; • NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso	Si	No	Si
- per gli scarichi S2 nuovi: se lo scarico è associato a una trasformazione tenuta all'applicazione del r.r. 7/17. In caso affermativo, indicare se lo scarico: • rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i.; • NON rispetta i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7" e s.m.i. In questo caso, indicare se è inserito o meno nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento dello scarico stesso			
3. sono presenti o non sono presenti adeguate opere di protezione della sponda dall'erosione indotta dallo scarico.			

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI POLIZIA IDRAULICA**

---

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

### **1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l’ente pubblico Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA 12874720159), con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Inoltre, per il servizio UTENZE IDRICHÉ in merito al rilascio delle concessioni di piccole derivazioni, per i rispettivi ambiti territoriali sono titolari autonomi del trattamento: le Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e la Città Metropolitana di Milano.

### **2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

<b>Finalità</b>	<b>Base giuridica</b>	<b>Categorie di dati personali</b>
<p>I Suoi dati personali sono trattati, sia per la componente di polizia idraulica, per la gestione delle concessioni per l’uso delle aree del demanio idrico fluviale, sia per la componente di utenze idriche, per la gestione delle concessioni di utilizzo delle acque pubbliche della Lombardia.</p> <p>Durante le operazioni di trattamento saranno raccolti i dati personali comuni per le finalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• svolgere le proprie funzioni e l’esercizio dei pubblici poteri attribuiti all’Ente in materia di concessioni e di entrate extra-tributarie;</li><li>• dar seguito alle richieste inoltrate dai concessionari o dai loro legali rappresentanti;</li><li>• fornire informazioni e assistenza tecnica relativamente alla propria posizione attraverso gli appositi canali di contatto.</li></ul>	<p>Base giuridica del trattamento è l’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-per il servizio di polizia idraulica come definito dal R.D. 523/1904; dall’art. 6 della L.R. 10/2009; dalla L.R. 4/2016; DGR 5714/2021; DDG 17926/2022;</li><li>-per il servizio di catasto delle utenze idriche lombarde, come definito dal R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933; art. 52 della L.R. 26/2003; R.R. n. 2/2006; dall’art. 6 L.R. 10/2009.</li></ul>	<p>Dati comuni: Nome, Cognome, CF, luogo e data di nascita, sesso, numero cellulare, numero fax, e-mail, pec, indirizzo di residenza, indirizzo per spedizione corrispondenza, P. IVA, oggetto della domanda</p>

### **3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### **4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di cui è investito.

### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, come Responsabile del trattamento.

### **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### **7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari al tempo previsto e necessario e più precisamente: per il servizio di “Polizia Idraulica” e “Utenze Idriche” per un periodo di tempo corrispondente alla durata della concessione, per un massimo di anni 30, con possibilità di rinnovo della stessa, nonché per il tempo delle procedure di recupero canoni secondo normativa.

### **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:  
per il servizio di "Polizia Idraulica": [territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it), oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi.

per il servizio di "Utenze Idriche": [entilocali\\_montagna@pec.regione.lombardia.it](mailto:entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it), oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Enti Locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica.

#### **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

#### **10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

#### **11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.